

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

29.

SEDUTA DI LUNEDÌ 7 SETTEMBRE 1970

CONTINUATA NEL GIORNO DI MARTEDÌ 8 SETTEMBRE 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROMANATO

INDICE

	PAG.		
Sostituzioni:			
PRESIDENTE	430		
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
Senatori CODIGNOLA ed altri: Nuovi provvedimenti per l'università (<i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (2109)	430		
PRESIDENTE	430, 441, 442, 444, 445, 446, 447, 448, 449		
ACHILLI	440		
ALMIRANTE	432, 433, 435, 437		
BUZZI	443, 444		
CAIAZZA	443		
GIANNANTONI	431, 434, 437, 439, 440, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449		
GIOMO	431, 432, 447, 448		
GRANATA	443		
MAZZARINO	443, 444		
MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449		
ROGNONI, <i>Relatore</i>	433, 434, 442, 444, 446, 447, 448, 449		
SANNA	437, 438, 439, 442		
SPITELLA	430, 431, 440, 441, 446, 448, 449		
TEDESCHI	445, 446		
		PAG.	
		Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
		BADALONI MARIA: Estensione agli istituti d'arte della legge 27 ottobre 1969, n. 754, concernente la sperimentazione negli istituti professionali (<i>Approvata dal Senato</i>) (2076-B)	450
		PRESIDENTE	450, 454, 455, 456, 457
		BARDOTTI	451
		GIOMO	453
		LEPRE	451
		LOPERFIDO	453
		MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	451, 452, 453
		RAICICH	451, 452
		RAUSA	451
		SANNA	453
		SPITELLA, <i>Relatore</i>	450, 451
		TEDESCHI	450
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	450, 451, 457
<hr/>			
La seduta comincia alle 16,45.			
LEVI ARIAN GIORGINA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.			
(<i>E approvato</i>).			

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, per la proposta di legge n. 2109, i deputati Moro Dino e Nannini sono rispettivamente sostituiti dai deputati Achilli e Storchi; per la proposta di legge n. 2076-B i deputati Lettieri e Nannini sono rispettivamente sostituiti dai deputati Foschi e Storchi.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Codignola ed altri: Nuovi provvedimenti per l'Università (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2109).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Codignola ed altri: « Nuovi provvedimenti per l'Università », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 18 giugno si era conclusa la discussione generale sul provvedimento all'esame, con la replica da parte del relatore e l'intervento del rappresentante del Governo, nella persona dell'onorevole Romita. Ora, quindi, dobbiamo passare alla discussione degli articoli. Ricordo altresì che la V e la I Commissione hanno espresso parere favorevole sulla proposta di legge.

Do lettura dell'articolo 1 della proposta di legge, nel testo pervenutoci dal Senato:

ART. 1.

Il bando dei concorsi a cattedra universitaria, dei concorsi per posti di aggregato e degli esami di abilitazione alla libera docenza, è emanato, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, nel mese di dicembre di ciascun anno.

Le Facoltà deliberano di provvedere per concorso alla copertura di posti vacanti di professore di ruolo e di professore aggregato e trasmettono la richiesta di apertura di concorso al Ministro della pubblica istruzione entro il 30 settembre.

Le coperture, mediante trasferimenti, di posti di professore di ruolo o aggregato, deliberate tra il 1° e il 31 luglio di ogni anno sono effettuate entro il 30 settembre.

Per i concorsi a posti di assistente ordinario, da bandire dopo l'entrata in vigore della presente legge, la Commissione giudicatrice propone un solo vincitore per ogni posto messo a concorso.

L'onorevole Spitella ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

I concorsi a cattedre universitarie ed a posti di aggregato sono sospesi fino all'emanazione di norme modificative per la composizione è la formazione delle commissioni esaminatrici.

L'onorevole Giannantoni ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

A partire dalla data di applicazione della presente legge, sono abrogati gli esami di abilitazione alla libera docenza.

Questo emendamento coincide con un articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Spitella, che è il seguente:

ART. 1-bis.

Gli esami di abilitazione alla libera docenza sono aboliti a partire dalla sessione relativa all'anno 1970.

L'onorevole Spitella, se lo ritiene, può illustrare il suo primo emendamento, sostitutivo dell'articolo 1, di cui ho dato poc'anzi lettura.

SPITELLA. Credo che il tempo che è trascorso, dal momento in cui, nella seduta del 4 dicembre 1969, la Commissione Istruzione del Senato ha approvato in prima lettura la presente proposta di legge, possa indurci a riesaminare tutta la materia, anche in relazione ai prevedibili ed auspicabili tempi della riforma universitaria. Pertanto, piuttosto che addentrarsi in precise indicazioni di date, come fa l'articolo 1 della proposta di legge Codignola - date che, d'altra parte, sono state rese precarie anche in seguito al tempo occorso per l'emanazione dei bandi e lo svolgimento dei concorsi a cattedre - ritengo invece che sia più conveniente affrontare il problema con un provvedimento di pura e semplice sospensiva dei concorsi, salvo l'espletamento di quelli che sono stati indetti e sono tuttora in atto.

L'emendamento che ho presentato contiene una indicazione di tempo di questo tipo. Si dice infatti che i concorsi sono sospesi fino alla emanazione di nuove norme sulla composizione e costituzione delle commissioni esaminatrici. Credo che tutti

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1970

siano d'accordo nel ritenere che l'attuale sistema non risponde alle esigenze di una selezione — la migliore possibile — delle persone che debbono essere chiamate a ricoprire l'incarico di professore universitario di ruolo; si rende pertanto necessaria la ricerca di formule più idonee. Ora, se come è auspicabile la riforma universitaria giungerà rapidamente in porto, il traguardo temporale cui si fa riferimento nel mio emendamento sarà costituito appunto dall'entrata in vigore di tale riforma; se, per ipotesi, ci si dovesse ancora attardare, allora l'emanazione delle nuove norme sui concorsi potrà essere anche anticipata: ma spero proprio che ciò non debba accadere.

Mi pare comunque che questa formulazione dovrebbe soddisfare le esigenze (da tante parti conclamate) di una modificazione della struttura delle commissioni e, al tempo stesso, dovrebbe garantire da eventuali tempi troppo lunghi.

Io ho presentato un emendamento, come articolo 1-bis, ma che può essere anche inserito nel testo dell'articolo 1, il quale si riferisce alla libera docenza e prevede l'abolizione di essa dal 1970. Credo che questa dicitura sia la più chiara possibile per precisare che la sessione di libera docenza che è in corso dovrà trovare il suo completamento, mentre la nuova non dovrà più avere luogo.

Non ritengo di dover spendere molte parole poiché si è più volte discusso in commissione sul merito di questo problema; d'altra parte questo è un argomento che approfondiremo in sede di esame della riforma universitaria, ma credo che tutti siamo consapevoli del problema e ci rendiamo conto dell'opportunità di non far luogo ad un'altra sessione per non aggravare ulteriormente gli inconvenienti esistenti.

GIANNANTONI. Prendo atto con soddisfazione di due cose: la prima è che mi pare di capire che anche la maggioranza si rende conto che la formula di un puro e semplice rinvio dei termini di concorso era del tutto elusiva del problema, come noi dicemmo, e che avrebbe soltanto fatto ripresentare il problema a breve scadenza; prendo atto altresì, con soddisfazione, del fatto che già in questa legge si vuole fissare un punto che per noi è importante e le dà un significato: la abolizione dell'esame di libera docenza.

Ciò su cui noi dissentiamo (e per questo l'emendamento che ho presentato è sostitutivo dell'intero articolo e non soltanto aggiuntivo) è la questione del blocco dei concorsi. Purtroppo nella fretta della lettura

non sono riuscito ad afferrare se questo blocco riguarda solo i concorsi a cattedra o anche concorsi a posti di aggregato; non capisco, comunque, date le motivazioni che lo onorevole Spitella ha portato, il perché di questa differenza di trattamento, se è vero che le norme con cui vengono oggi nominati i vincitori dei concorsi non sono idonee a determinare i meritevoli. Senza tener conto poi del fatto che non si sa a chi si fa danno bloccando i concorsi.

Il problema che io volevo sollevare, è che ormai da due anni noi sentiamo parlare di tempi auspicabili per l'approvazione della riforma universitaria, ma nella sua ultima dichiarazione alla Camera, l'onorevole Colombo ha parlato di uno scorrimento della riforma stessa. Può darsi che questo scorrimento si riferisca a preoccupazioni finanziarie e economiche; cosa che fa aumentare vieppiù le nostre preoccupazioni.

Il blocco, una volta sancito, e tenendo presente che la pressione della popolazione studentesca si fa sempre più forte (abbiamo letto sui giornali degli svenimenti a causa della ressa agli sportelli dell'università), prelude ad un altro stralcio delle norme di modifica dei concorsi a cattedra, avulse dal contesto di riforma. Perché i professori bisognerà pur farli! Già oggi seicento cattedre sono scoperte e se consideriamo quelli che ogni anno vanno in pensione, abbiamo una diminuzione dei professori mentre è necessario un aumento, contemporaneamente ad una riforma dell'organico.

La misura del blocco ci pare veramente la misura meno adatta a fronteggiare la situazione; in questo senso noi chiediamo che l'articolo venga soppresso e venga sostituito dalla norma che prevede gli esami di libera docenza.

GIOMO. Il provvedimento in oggetto, quale, risultava dallo stralcio dell'articolo 6 del disegno di legge recante « Provvedimenti urgenti per l'Università (legge 11 dicembre 1969, n. 910), era costituito inizialmente da un articolo unico il quale prevedeva che solo per il 1969 il termine per il bando dei concorsi a cattedre universitarie e degli esami per l'abilitazione alla libera docenza venisse spostato al 30 novembre 1969. Inoltre venivano sospesi, a partire dal 1970, fino all'emanazione di nuove norme disciplinanti l'intera materia, i bandi dei concorsi a cattedre universitarie, dei concorsi per posti di aggregato e degli esami per l'abilitazione alla libera docenza.

Infine si prevedeva che per i concorsi a posti di assistente ordinario, da bandirsi dopo l'entrata in vigore della legge, la commissione giudicatrice dovesse proporre un solo vincitore per ogni posto messo a concorso.

Nel corso del suo esame presso la VI Commissione del Senato il provvedimento è stato modificato e la sua portata si è allargata sicché oggi si troviamo in presenza non più di una proposta di legge contenente « Disposizioni transitorie sui concorsi per i docenti universitari e per le abilitazioni alla libera docenza » ma di una proposta di legge recante « Nuovi provvedimenti per l'Università » composta di cinque articoli e che non ha più il carattere della provvisorietà. Non è certo l'accresciuto numero degli articoli che desta preoccupazione né l'oggetto di alcuni di essi, sui quali in linea di massima possiamo concordare, quanto piuttosto l'impostazione di fondo che sta alla base del provvedimento stesso.

D'altra parte, in sede parlamentare, si preferisce varare miniriforme urgenti (sulla cui urgenza si potrebbe molto discutere) il cui effetto è quello di ritardare e pregiudicare riforme di più ampia portata (vedi riforma universitaria).

La proposta di legge in esame è emblematica di un sistema di legiferare a dir poco inopportuno. In essa infatti sono contenute norme che, una volta approvate, non potranno condizionare negativamente la generale riforma dell'università che attualmente è all'esame della VI Commissione del Senato.

Il Presidente del Consiglio ha assicurato che la riforma universitaria sarà attuata al più presto, lo stesso Ministro Misasi si è detto sicuro che entro breve tempo il relativo disegno di legge passerà all'esame della Assemblea del Senato.

Che senso ha allora approvare oggi delle norme che non tengono conto di quelle generali riforme? Quali i motivi per cui con la massima urgenza, addirittura a Camere chiuse, si è ritenuto di convocare questa Commissione? Un atteggiamento simile fa nascere il ragionevole dubbio che nell'intimo dei componenti la coalizione di governo esista, se non una riserva mentale, quanto meno poca fiducia sulle concrete possibilità che essi riescano a portare a conclusione le riforme veramente importanti e che il paese attende da troppo tempo.

Esaminiamo comunque le norme contenute nel provvedimento in esame. All'articolo 1 si prevedono dei termini per i bandi di concorso a cattedra universitaria, dei concor-

si per posti aggregati e per gli esami di abilitazione alla libera docenza. Senza discutere sulla opportunità o meno dei termini previsti, ci si chiede: in base a quale criterio si legifera su tale materia quando col testo della riforma universitaria concordato in sede di esame in Commissione al Senato si è stabilito di prevedere un tipo di docente unico e, addirittura, di abolire l'esame di abilitazione alla libera docenza?

In conclusione noi liberali siamo d'accordo sulla proposta di stralciare questo primo articolo e di rimettere la discussione generale del problema alla riforma organica universitaria.

ALMIRANTE. Dato che è la prima volta che ho l'onore di prendere la parola in questa Commissione, mi permetto di rivolgere un saluto al Presidente e ai commissari.

Mi limiterò a delle brevissime osservazioni in ordine agli emendamenti illustrati ora dal collega Spitella. Comincio dal secondo, cioè l'articolo 1-bis.

Mi sembra, onorevole Spitella, un colpo di mano, questo, perché due sono i casi: o riteniamo, salve le diverse valutazioni (maggioranza e opposizione), che si debba lavorare genericamente alla riforma universitaria cercando di accelerarne i tempi, e quindi ascolteremo con interesse quanto il Ministro Misasi, nella eventualità, ci verrà a dire e ad assicurare, e allora le soluzioni di fondo debbono essere lasciate all'esame organico della riforma universitaria; o riteniamo che si debba provvedere d'urgenza e allora ci si deve spiegare perché si debba provvedere di urgenza in ordine a un certo provvedimento e non in ordine ad altri. La soppressione dell'istituto della libera docenza potrebbe anche trovare concorde la mia parte, non in questo modo, ma nel quadro di un esame organico di una nuova situazione universitaria.

Per questi motivi mi dichiaro del tutto contrario all'emendamento Spitella, articolo 1-bis, e vorrei anche, date le notizie che grosso modo abbiamo circa gli esami di libera docenza in previsione, quasi in corso direi, per quest'anno, vorrei sapere dal Ministro, se possibile, quale sia il numero degli aspiranti, perché, se siamo ben informati, il numero è altissimo, esorbitante, e questo spiegherebbe una norma capestro di questo genere, ma le attribuirebbe un valore piuttosto singolare. Si tratterebbe di far entrare quest'anno, in qualunque modo, i moltissimi postulanti e attraverso una norma di questo genere, varata in questo momento, quasi si invoglierebbero le commissioni giudicanti a

comportarsi (senza offesa per alcuno) come si sono già comportate in occasione abbastanza recente. Mi si dice, e credo che si dica anche a colleghi che se ne intendono molto più di me, che gli esami di libera docenza siano diventati una farsa. Vogliamo incoraggiarla attraverso una norma di questo genere o non vuole il signor Ministro, attraverso gli organi di cui dispone, fare in modo che l'esame di libera docenza si svolga in guisa diversa dagli anni scorsi e ci sia una diversa selezione, salvo poi, nel quadro di una riforma universitaria organicamente concepita, riconsiderare tutto il problema? In questa guisa mi sembra che questo sia un provvedimento che da un lato non può trovar posto in una norma di questo genere e dall'altro sia un provvedimento che, anziché sanare questi mali, rischia di aggravarli.

Per quanto riguarda l'altro emendamento, quello principale, in sostanza, onorevole Spitella, è un emendamento soppressivo. Si dice: « fintanto che saranno emanate le nuove norme ». Cioè si fissa una scadenza legislativa rimandando ad altra scadenza legislativa e allora hanno ragione i colleghi della sinistra quando dicono: « Si pensa forse di riformare l'università limitandosi alle commissioni giudicanti? ».

Il problema è molto più ampio. C'è la disponibilità del Governo e della maggioranza ad esaminare sul serio, non dico rapidamente, ma sul serio un'ampia proposta di riforma universitaria? Il Senato della Repubblica, e questo dipende dal Governo e dalla maggioranza, sarà posto nelle prossime settimane nella condizione di procedere sul serio a quel lavoro? In tal caso, per un riguardo all'altro ramo del Parlamento, noi non abbiamo nulla in contrario ad attendere; ma perché, in attesa che il Senato sia messo in condizione da parte di un Governo piuttosto enigmatico a cominciare a lavorare, perché dobbiamo prendere dei provvedimenti che non risolvono e non risolveranno nulla, che non fissano alcuna scadenza e che incoraggiano a rallentare a non fare nulla?

Per questi motivi non mi posso dichiarare favorevole né all'uno né all'altro emendamento. Mi dichiarerei invece favorevole ad una pura e semplice proposta di rinvio dell'esame di questo provvedimento di legge.

Noi comunque insistiamo perché l'iter della riforma universitaria vada innanzi organicamente e nel rispetto delle prerogative dell'altro ramo del Parlamento, vi preghiamo di non pregiudicare in nessuna guisa quell'esame.

ROGNONI, *Relatore*. Il termine entro cui i concorsi a cattedra universitaria dovrebbero essere espletati è il 31 marzo. L'originario articolo 1 della proposta di legge Codignola ed altri prevedeva in maniera assai modesta un differimento della scadenza di quel termine, cioè prevedeva un differimento dal 31 marzo al 31 dicembre, fissando il termine del 31 dicembre anche per i concorsi a posti di aggregato e di assistente.

L'emendamento presentato dal collega Spitella, che prevede la sospensione dei concorsi universitari a cattedra, si giustifica con riferimento alla legge generale di riforma universitaria che si trova in stato già avanzato di discussione all'altro ramo del Parlamento.

Poiché in caso contrario non avrebbe, a mio modo di vedere, alcuna giustificazione la sospensione del concorso a cattedra universitaria, in quanto è indubbio che questo provvedimento concreti una finalità distruttiva di un ordinamento vigente senza che la parte costruttiva si sia posta in evidenza.

Mi pare che il dibattito, e nel paese e formalmente in Senato, sulla riforma universitaria sia molto avanti, certamente molto più avanti di quanto non lo fosse nel dicembre scorso quando in Senato si è discussa e approvata la proposta di legge d'iniziativa dei senatori Codignola, Carraro, Bertola e Iannelli; e quindi avvicinandoci sempre di più a questa scadenza, della riforma universitaria, si capisce come si giustifichi anche un provvedimento che riposa su una letteratura vastissima, che è concorde nel giudicare negativamente la disciplina dell'attuale sistema di concorso a cattedra.

Non voglio qui richiamare all'attenzione dei colleghi la critica diffusa che da diverse parti è stata fatta e si fa sull'attuale sistema di selezione del corpo docente, però le giustificazioni devono essere individuate.

Mi rendo conto delle osservazioni mosse dall'onorevole Giannantoni, in quanto personalmente sarei del parere che fin quando una legge non viene mutata si dovrebbe gestire quella vecchia. Però anche quando i concorsi a cattedra universitaria fossero banditi nel dicembre prossimo, il loro espletamento cadrebbe nel vigore della legge universitaria. Quindi mi pare che l'emendamento dell'onorevole Spitella, per quanto riguarda il concorso a cattedra universitaria, possa essere accolto sulla base di queste riflessioni, anche se mi rendo conto che sono argomentazioni che prestano il fianco a critiche da parte di alcune parti qui rappresentate che non ritenes-

sero che la riforma universitaria sia prossima.

Sarei più perplesso sull'abolizione del concorso per posti di aggregato, in quanto il sistema di elezione degli aggregati è diverso dal sistema di elezione delle università.

I colleghi sapranno bene che le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre sono il risultato della elezione dei professori appartenenti alla facoltà per la quale si bandiscono i concorsi, per cui può avvenire che un economista appartenente alla facoltà di giurisprudenza sia elettore attivo per un concorso di diritto romano, di diritto industriale e così via. Mentre il sistema del concorso per aggregato è diverso, nel senso che si procede pure alla elezione, però l'elettorato attivo è assai più limitato.

GIANNANTONI. Questo è un difetto.

ROGNONI, *Relatore*. Voglio solo precisare che il sistema è diverso. Due dei cinque componenti della commissione giudicatrice sono nominati sulla scorta dei risultati elettorali, e tre sono estratti a sorte. Non credo che ancora si sia fatta una approfondita diagnosi sugli effetti positivi e negativi di questo secondo sistema rispetto a quello tradizionale.

Vorrei fare rilevare che il Parlamento ha prefigurato la figura dell'aggregato e di conseguenza ha fissato la disciplina del concorso; e l'ha fissata proprio con riferimento alle critiche che già allora si erano manifestate sul concorso tradizionale a cattedre; di conseguenza avrei qualche perplessità sulla sospensione del concorso per posti di aggregato.

Per quanto riguarda gli esami di abilitazione alla libera docenza sono nettamente favorevole alla loro abolizione; e mi pare che giustamente il dettato dell'emendamento non parli di soppressione del titolo, ma di abrogazione dell'esame di libera docenza.

Per quanto attiene alla sorte del titolo di libera docenza la gestione di questo titolo già acquisito evidentemente sarà oggetto di disciplina nell'ambito della più completa riforma universitaria.

Anche qui sono note le critiche che vengono rivolte agli esami di abilitazione alla libera docenza. Indubbiamente c'è stata una degradazione in alcune facoltà, ma dobbiamo per altro portare a testimonianza nella sede parlamentare che in alcune facoltà l'esame di abilitazione alla libera docenza ha conservato carattere di dignità e di serietà.

Mi rendo perfettamente conto delle osservazioni mosse dall'onorevole Almirante; indubbiamente la commissione giudicatrice che sa di esaminare dei concorrenti per l'ultima volta potrebbe essere presa dalla tentazione di essere di manica estremamente larga. Qui indubbiamente c'è una certa corresponsabilità in questo caso; mai il fenomeno universitario, come fenomeno scolastico, può essere catturato dal legislatore. Il legislatore deve necessariamente richiedere la corresponsabilità di chi gestisce il giudizio.

Credo che il momento del giudizio nella esperienza anche istituzionale della nostra università, come in genere di ogni tipo di scuola, sarà sempre essenziale, e di conseguenza il legislatore non può non postulare la corresponsabilità del corpo dei docenti. Quindi non è già attraverso un cattivo trattamento, una cattiva gestione che il professore universitario ed i componenti la commissione giudicatrice faranno dei loro poteri, che il legislatore deve evitare di dare luogo ad un provvedimento legislativo, che per tanti aspetti si impone e viene imposto all'attenzione, all'esame ed alla critica di ogni parte politica e di ogni ambiente culturale e scientifico.

Concludo con l'esprimere parere favorevole all'emendamento soppressivo degli esami di abilitazione alla libera docenza e tendente anche alla sospensione dei concorsi a cattedra universitaria. Giustifico questo mio parere con il convincimento — poiché faccio parte della maggioranza, io ritengo di avere più spazio per condividere una prospettiva ottimistica, piuttosto che dolermi di prospettive alternative a quella — che la riforma universitaria debba diventare legge con il prossimo primo novembre, in modo che anche i tempi tecnici per l'espletamento dei concorsi a cattedra saranno estremamente ridotti. Esprimo viceversa, qualche perplessità, e pertanto mi rimetto alla Commissione, per la soppressione dei concorsi a posti di aggregato.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzi tutto vorrei ringraziare i colleghi, poiché, in questa stagione ancora non parlamentare, hanno accettato l'invito del signor Presidente a riunirsi per discutere questo provvedimento che, come ha detto giustamente lo onorevole Giomo, ha i caratteri di un provvedimento particolare e limitato.

Voglio appellarmi, tuttavia, al comune senso di lealtà e di responsabilità per sottolineare l'urgenza di questo provvedimento, che

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1970

non contraddice alla speranza ed al proposito di affrontare organicamente i problemi della università italiana. L'urgenza contraddirebbe se non esistesse nulla o se fosse ancora in uno stato embrionale l'elaborazione di un testo di riforma universitaria; questo, invece, noi lo abbiamo pressapoco elaborato in sede di Commissione VI del Senato. Voi tutti sapete che restano in sospeso le norme transitorie, ed il proposito avanzato, anche da chi vi parla, consiste nel rivedere alcuni punti, purché ciò non rappresenti il pretesto per dilazionare l'approfondimento della legge riguardo alle norme sul diritto di studio, alla figura dell'aiuto e a quella del dottorato di ricerca che, secondo il mio parere, dovrebbero essere unificati, e si dovrebbe quindi procedere ad un ripensamento.

C'è, quindi, un disegno di riforma, che è maturato in sede di Commissione e in cui è previsto il tempo pieno, il docente unico e altre cose importanti e significative. C'è una visione unitaria ed organica di questo problema ed una relativa soluzione. Né ciò è irrilevante, onorevole Almirante, poiché io ho colto la preziosità del suo intervento, riguardo agli esami di abilitazione alla libera docenza, quando afferma che se noi li aboliamo oggi, rischiamo di dequalificare i concorsi che si stanno tenendo. Vorrei rilevare, però, che questo è un peccato già commesso, perché la riforma universitaria abolisce l'istituto della libera docenza, quindi questo effetto psicologico c'è già e noi commetteremo un doppio peccato se, conoscendo questo errore psicologico, non tentassimo di tagliare il nodo gordiano.

È vero che bisogna puntare ai disegni organici di riforme, ma non si può ignorare la realtà e se questa si basa sull'affluenza eccessiva, sul deterioramento del titolo, più per ragioni professionali che per ragioni scientifiche, e se la volontà politica, sia pure in forma ancora non consacrata in legge, si è espressa per l'abolizione del titolo e c'è un testo di riforma, allora tanto vale anticiparlo. Altrimenti noi continueremo a mantenere proprio quella situazione psicologica, che lei ha giustamente denunciato e si aggraverebbe la situazione non solo di questo esame, ma anche dei prossimi che il Ministro avrebbe l'obbligo di indire.

La verità è che il discorso sulla organicità e sulla limitatezza di alcuni provvedimenti è sì vero, ma un poco astratto se si vanno concependo solo teoricamente queste due cose: da un lato la bella visione di un provvedimento organico e dall'altro la meschinità di

piccoli provvedimenti provvisori. Se questo discorso, però, si riporta nella realtà, ci si rende conto che l'università è un organismo vivo e consolida certi processi e se noi abbiamo deciso di aggredirli o modificarli, non possiamo in attesa della riforma, sia pure pronta e auspicata prossima da tutti noi, ignorare che, nel frattempo, certe situazioni finiscono per deteriorarsi ulteriormente.

Ecco perché, a mio avviso, l'abolizione dell'istituto della libera docenza rappresenta fin d'ora una necessità e d'altra parte non è certamente incoerente con la riforma universitaria che la prevede nel testo del Senato; costituisce al massimo una anticipazione e non è certamente una leggina che nasce senza nessuna motivazione e aggancio al disegno di riforma organico.

Io credo che sia giusto portare avanti il più rapidamente possibile dei disegni organici di riforma, ma non bisogna ignorare nel frattempo la realtà e rinunciare ai provvedimenti sia pure parziali, ma che si muovono nella direzione che consente alla riforma, quando interviene, di operare effettivamente e di non trovare già precostituita una situazione, per cui praticamente la riforma non viene più ad avere il significato innovatore, come quello che adesso si vuole dare.

ALMIRANTE. Non si abolisce l'istituto, ma l'esame, per cui ci troveremo di fronte a delle persone impreparate.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. E lei si illude veramente che, se noi non aboliamo, questo non avviene?

ALMIRANTE. No.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Se noi non aboliamo, l'unica cosa certa è questa: il Ministro della pubblica istruzione dovrà indire altri concorsi per la libera docenza e, ai diecimila nell'anno scorso, si dovranno aggiungere quelli di quest'anno. Questa è la realtà. Io mi rendo conto delle difficoltà, però nella realtà la previsione più verosimile e probabile sarà questa; ecco perché pensiamo che sia il caso di decidere la questione definitivamente. Questo argomento è evidente per l'istituto della libera docenza, e, d'altra parte, non mi risulta che vi siano dissensi notevoli, almeno in linea di principio, in nessuna parte politica, circa la non utilizzabilità di questo istituto, il suo venire deteriorandosi man mano e si è pensato di sostituirlo con il dottorato di ricerca, sul

quale ho i miei dubbi, ma può trovare altri consenzienti. Se questo argomento risulta evidente per l'istituto della libera docenza, con una logica analoga ha il suo peso anche per i concorsi a cattedra.

Io vorrei appellarmi alla sensibilità dello onorevole Giannantoni perchè egli rifletta su questo aspetto. Sono il primo a riconoscere che non è estetico stabilire in una legge di sospendere un istituto fino a quando esso non sarà modificato perché, se la logica prevalesse sempre nelle cose umane, dovremmo essere in grado di modificarlo subito. Invece ci troviamo in una situazione particolare. Abbiamo questa riforma universitaria che è, faticosamente, comunque giunta a un livello notevole di maturazione. Io posso assicurare che la nostra volontà politica è di portare più rapidamente avanti questa riforma, a mio avviso possibilmente corretta e modificata in alcuni punti che ho citato brevissimamente. Ho avuto già modo di chiarire la questione dello scorrimento, cui si è accennato, nel quadro più ampio dell'onere finanziario, in alcuni discorsi che, in via anche informale, sono stati pronunciati in sede di Commissione pubblica istruzione del Senato e che non devono preoccupare eccessivamente coloro che sono interessati alla vita della riforma. Infatti per il 1971 — dato che riusciremo a condurre in porto la riforma in quell'anno — l'onere finanziario non potrà che essere di tre mesi (ottobre, novembre e dicembre). È quindi logico che la previsione finanziaria che onerava il bilancio del 1971 scorrerà nel senso che andrà ad onerare di più il bilancio del 1972. Inoltre io non credo che, se la situazione finanziaria è tale da imporre questo scorrimento, possa recare pregiudizio il fatto che la graduale attuazione delle norme transitorie non consenta di far sì che l'immissione nei ruoli di un certo numero di persone avvenga in più anni e non solo in un anno, cosicché l'onere relativo possa scorrere. Del resto può non essere un pregiudizio grave alla riforma l'ipotesi che più preoccupa lei, onorevole Giannantoni, e la sua parte politica, cioè quella di un pagamento del tempo pieno, anch'esso gradualizzato a cominciare da un certo anno anziché da un altro anno, purché questo avvenga entro termini temporali che diano senso e consistenza al tempo pieno. Se il tempo pieno — lo dico in via di ipotesi, perchè non se ne è parlato in alcuna sede; si è solo detto che probabilmente c'è il problema di spendere i fondi per l'università in un tempo leggermente più lungo di quello che si prevedeva inizialmente — invece di essere pagato fin dal primo no-

vembre 1971 venisse pagato dal primo novembre 1972, ciò non recherebbe pregiudizio alla riforma, ove ci rendessimo conto che non ci sono ragioni diverse per sostenere tale soluzione.

L'ipotesi dello scorrimento è stata affacciata sempre in modo che non svuoti e non riduca il valore innovatore della riforma e dei punti qualificanti di essa e noi su questo tema siamo impegnati a non fare passi che siano contraddetti dalla mancata assunzione degli oneri finanziari.

Precisato questo, noi siamo in presenza di una riforma universitaria che abbiamo la ferma volontà di portare avanti, possibilmente in modo che entri in vigore il primo novembre 1971. Anche qui bisogna parlare dell'organismo vivente e non astrattamente dei principi. Che cosa a volte ostacola il cammino della riforma universitaria? Non c'è dubbio che talvolta la riforma universitaria si scontra con certe situazioni precostituite e non c'è dubbio che queste siano mobilitate obiettivamente per resistere a questa riforma. Il fatto stesso che la riforma abbia trovato tante difficoltà quanto meno rende legittimo il sospetto che ci sia stata questa resistenza, difficile e faticosa, da superare. Possiamo noi ignorare questa resistenza e ritenerla superata e sconfitta? O vogliamo alimentarla perchè dobbiamo fare la riforma organica e prima di essa non dobbiamo fare niente? Se i concorsi universitari si continuano a fare con il vecchio sistema, la speranza di poter dilazionare il tempo della riforma — perchè si parla di riforma, ma intanto la vita è quella di sempre — è più che legittima.

Allora il sospendere i concorsi universitari ha il valore di una dichiarazione politica di volontà di fare la riforma e di non consentire che essa viva nell'ambito di un sistema che abbiamo nella nostra coscienza condannato. Questo è il significato politico della sospensione dei concorsi universitari. Io devo confessare al Parlamento che su questo punto all'inizio, caldo per la scuola, dell'estate, dinanzi ai sindacati che avevano avviato lo sciopero dell'università ho preso un preciso impegno che, come uomo di governo, voglio mantenere. I sindacati hanno chiesto soprattutto l'impegno a bloccare i concorsi universitari. Ora qui si vuol fare diversamente. È chiaro che se il Parlamento pensa che debbano vivere i concorsi universitari il Ministro della pubblica istruzione domani mattina bandisce i concorsi universitari, ma che questo provochi reazioni nella università è cosa che sappiamo e che diamo per scontata. Per-

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1970

ciò non ritengo che questo sia un argomento decisivo.

Innanzitutto cerchiamo di darci ragione del perchè i sindacati chiedono il blocco dei concorsi universitari; e se anche in questi sindacati c'è molto di corporativo...

ALMIRANTE. Di anticorporativo!

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. È questione di terminologia, onorevole Almirante. Siccome in questo c'è molto di settoriale, di corporativo (nel senso che c'è una corporazione: in questo senso credo che anche lei, onorevole Almirante, possa accettare questa terminologia), con una specie di logica di difesa di propri interessi contro altri già consolidati. Ma, anche se così è, non si può negare l'esattezza di quanto essi affermano dicendo che bloccare i concorsi significa colpire al cuore un certo sistema di reclutamento, di egemonia nell'università: il che servirebbe senza dubbio a convincere tutti che la cosa migliore è ormai fare la riforma universitaria, anziché ostacolarla. Questo è un ragionamento che non possiamo ignorare: se criticiamo il sistema dei concorsi non possiamo lasciarli vivere come sono. Ecco perchè mi permetto di invitare tutti voi a riesaminare le posizioni già espresse, per vedere se non sia possibile adottare una norma come quella proposta dall'onorevole Spitella, che sospende i concorsi a cattedra fino all'emanazione della riforma universitaria, che noi ci proponiamo di condurre in porto al più presto possibile. D'altra parte mi rendo conto dell'osservazione dell'onorevole Giannantoni, ma comunque solo nel caso che la riforma dovesse — per motivi che ignoriamo al momento — tardare eccessivamente, potremmo con una legge pensare ad una norma particolare che modifichi soltanto i concorsi.

GIANNANTONI. Questo vuol dire che è già in aria lo stralcio.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. La prego di voler riconoscere la lealtà di questa mia dichiarazione, che è priva di secondi fini: la volontà del Governo e della maggioranza è giungere alla riforma dell'università, però nell'ipotesi che una qualsiasi particolare situazione politica dovesse procrastinare questa riforma, l'urgenza di problemi oggettivi potrebbe lasciare al legislatore dell'anno prossimo la possibilità di intervenire con una modifica parziale. Ma questo non vuol dire che io penso già a una riforma parziale;

anzi, sono anche disposto ad accettare un emendamento secondo il quale la sospensione dei concorsi durerà fino all'entrata in vigore della legge universitaria. Io propendo per l'emendamento Spitella soltanto per un eccesso di cautela, onde non eliminare del tutto la possibilità di intervenire domani in una situazione di emergenza qualsiasi. Lei, d'altra parte, è chiaramente contrario, onorevole Giannantoni, all'attuale sistema di concorsi e quindi non vedo perchè non dovrebbe accettare che essi vengano sospesi, togliendo così ogni speranza a chi ancora pensi che sia possibile bloccare la riforma.

A questo punto, io ho esposto la situazione e voi naturalmente siete liberi di decidere; vi prego però di evitarmi quello che sarebbe certamente un inizio molto difficile del prossimo anno accademico. Volete trovare una soluzione diversa? D'accordo, ma badate di non riaprire una pagina difficile dell'università, compromettendo gli sforzi, che credo comuni (anche se diversi nel merito), tesi al raggiungimento di una riforma organica dell'università. Vi prego però di riesaminare la possibilità di accettare la soluzione Spitella; altrimenti, di fronte alla volontà del Parlamento di continuare con gli attuali concorsi, vi dico sinceramente che non mi resterebbe altro che bandire i concorsi, qualunque sia la mia perplessità. In definitiva la mia proposta sarebbe di adottare i due emendamenti Spitella e di abrogare i primi tre commi della proposta Codignola. Come ultimissima possibilità, poi, potremmo anche far passare così come è la Codignola, che in definitiva modifica i termini di presentazione al concorso.

SANNA. Mi scuso per essere giunto un po' in ritardo e per non aver quindi potuto ascoltare l'esposizione del relatore: d'altra parte si tratta di argomenti che si trascinano ormai da molto tempo e che sono quindi ben noti a tutti.

Devo comunque rilevare che il Governo e la maggioranza sono intenzionati a rovesciare sul Parlamento una contraddizione che è loro propria, quella cioè che deriva dal modo in cui sono stati affrontati i problemi della riforma fino ad oggi. Per cui, non avendo attuato la riforma, non avendo introdotto un nuovo meccanismo di reclutamento ed un nuovo *status* del personale universitario, il Governo e la maggioranza vengono a trovarsi oggi fuori della legge. Direi, allora, che l'unica preoccupazione che esiste realmente nell'ambito governativo — ed è una preoccupazione legittima e non volgare — è quella di rientrare

comunque nei termini della legge. In altre parole, si cerca di fare in modo che la posizione del Governo e della maggioranza non appaia una posizione di arbitrio; non mi pare però che le scelte per rientrare nella legge siano consolidate all'interno della maggioranza. In effetti la proposta di legge n. 2109, che viene indicata col nome del senatore Codignola — impropriamente in quanto deriva da una trasformazione dell'originaria proposta di legge presentata da quel parlamentare — tende a dare un valore definitivo a quanto è avvenuto alla fine dello scorso anno, allorché l'onorevole Ferrari Aggradi — suo predecessore, onorevole Misasi — indisse i concorsi universitari ancor prima che la proposta di legge stessa venisse approvata dalla Camera dei deputati. Oggi, tuttavia, ci viene detto che la situazione è mutata, vediamo che all'interno della maggioranza prendono consistenza tesi diverse, ed in particolare quella secondo cui è possibile rientrare nella legalità anche bloccando i concorsi (e cioè quello che era stabilito nell'originaria proposta di legge Codignola). Posso comprendere le ragioni di questo mutamento, e non mi scandalizzo certamente; però consentitemi, colleghi della maggioranza, di dirvi che il Parlamento non può seguirvi su questa strada molto avventurosa, che rischia di dar luogo a dei precedenti pericolosi, tali da rendere incerto il diritto e precaria la situazione dei nostri istituti scolastici ed universitari.

Come ella vede, signor Presidente, è soltanto sulla base di considerazioni di natura essenzialmente politica che io sono indotto ad un esame critico delle proposte che vengono ora avanzate nell'ambito della Commissione. Si tratta, in sostanza, di sapere esattamente ciò che vogliamo. Possiamo anche, lealmente, decidere di sospendere i concorsi, rinviando il tutto fino all'entrata in vigore della riforma universitaria; ma possiamo forse prevedere quando tale evento si verificherà? Signor ministro, le speranze che ella formula — sinceramente, me ne rendo conto — sono e rimangono soltanto speranze; non vi sono affidamenti: è certo lo « scorrimento » di cui ha parlato l'onorevole Colombo nelle sue dichiarazioni programmatiche non è soltanto una ipotesi, bensì un fatto concreto, che deriva da scelte precise che il Governo ha effettuato in questo periodo. Fino a poco tempo fa, infatti, per indicare i problemi considerati prioritari si faceva riferimento ad una formula che comprendeva la casa, l'organizzazione sanitaria, i trasporti e la scuola; oggi, invece, di scuola e di università non si parla più. E non ca-

sualmente, penso, dato che ciò si ricollega ad una valutazione della maggioranza e del Governo, nell'ambito di una propria linea politica intesa a porre in secondo piano certi problemi un tempo considerati prioritari.

Per queste ragioni, signor Presidente, io non posso accettare le formulazioni che ci vengono proposte. Esse, infatti, non contengono nessuna garanzia: oggi si sospendono i concorsi, in ipotesi, ma non si sa cosa accadrà domani. Si dice che la riforma andrà in porto entro il 1° novembre 1971; ma con quali elementi si può suffragare un'affermazione del genere? La verità è che nessuno può fare previsioni, su questa materia, e non a causa dell'eventuale ostruzionismo delle opposizioni — non scherziamo! — bensì perchè la maggioranza non è in grado, ancora una volta, di indicare a se stessa obiettivi precisi in ordine alla riforma delle istituzioni universitarie. Non voglio chiamare in causa specificamente l'attuale ministro della pubblica istruzione.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi perdoni, onorevole Sanna: ella è forse contrario all'abolizione della libera docenza?

SANNA. No. Del resto c'è un emendamento, presentato dal collega Giannantoni, che tende esplicitamente all'abolizione di tale istituto.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il suo ragionamento, in effetti, porterebbe a legittimare un sospetto del genere.

SANNA. Questo sarebbe voler forzare il mio pensiero. Io ho inteso valutare coscientemente il problema, e ritengo quindi di poter affermare che il quadro complessivo entro il quale si colloca questo provvedimento non mi persuade. Come l'appresentante dell'opposizione dichiaro perciò di non poter votare a favore dell'emendamento proposto dall'onorevole Spitella.

Ella, onorevole ministro, parla dell'abolizione della libera docenza. Ma questa è una cosa pacifica, la quale inoltre non può né compromettere le linee della riforma, né impegnare in qualche modo il futuro! Il fatto è, invece, che per quanto riguarda i concorsi non siamo in grado di stabilire delle norme precise, che diano garanzia a tutti coloro che sono interessati. Ed è proprio questo modo di legiferare che, a mio giudizio, ha ormai fatto il suo tempo. Lo scorso anno ci trovammo a dover esaminare un provvedimento —

recante la firma del senatore Codignola — che conteneva proposte contraddittorie: da una parte, cioè, si stabiliva la liberalizzazione degli accessi, e dall'altra si proponeva il blocco dei concorsi. È facile capire che, in questo modo, mentre si provocava un ampliamento delle dimensioni dell'Università, non si indicava il modo per fronteggiare la prevedibile nuova ondata di iscrizioni.

Questi che ho indicato sono i motivi che sono alla base della mia perplessità e che non mi consentono di accettare, per ragioni di principio e di opportunità pratica, la proposta contenuta nell'emendamento presentato dallo onorevole Spitella.

GIANNANTONI. Non voglio cadere in quell'errore di « pessimismo generico », del quale mi ha rimproverato il collega Rognoni. Certo, se penso che questa accusa mi fu rivolta nello scorso giugno, allorché si iniziò la discussione su questo provvedimento, ed io mettevo in dubbio che la riforma universitaria sarebbe potuta entrare in vigore entro l'ottobre di quest'anno, debbo concludere che il mio pessimismo non era infondato, giacché ormai appare certo che questa scadenza non sarà rispettata. Comunque, senza ora richiamarmi, in generale, alla situazione politica ed alle previsioni circa la sua evoluzione, voglio dare per scontato il fatto che la riforma universitaria sia approvata in tempo utile per divenire operante con l'anno accademico 1971-1972: mi baso, per questo, non soltanto sulle dichiarazioni programmatiche dell'onorevole Colombo, ma anche sulle ipotesi che hanno mosso le dichiarazioni dei colleghi Spitella e Rognoni. Tuttavia, pur partendo da una simile premessa, non posso dimenticare che, ad esempio, la nuova normativa dovrebbe prevedere — prego l'onorevole Spitella di smentirmi se sbaglio — che i nuovi organici vengano assegnati ai dipartimenti, che siano i dipartimenti a chiedere il concorso, che venga svolta una procedura che chiama in causa il Consiglio nazionale universitario, e così via. Ciò comporta la conseguenza che, innanzitutto, occorrerà istituire i dipartimenti, quindi distribuire tra di essi gli organici preesistenti (visto che le facoltà saranno abolite), poi assegnare ai dipartimenti i nuovi organici, effettuare i concorsi, svolgere procedure complesse... Faccio un calcolo ottimistico quando affermo che i nuovi concorsi, secondo le nuove norme, non potranno avvenire prima di due-tre anni. (E non vorrei che adesso qualcuno ripettesse, nei confronti di questa mia affermazione, la solita accusa di « pessimismo

generico »: in realtà si tratta di una previsione che si basa su semplicissimi calcoli).

Ora, la conseguenza di tutto ciò è che, accettando oggi la proposta di blocco dei concorsi, noi preventiviamo una sanzione esplicita, e cioè il fatto che per quattro anni gli organici del personale delle università diminuiranno i cento-centoventi unità all'anno, ed apriamo quindi la via — sul piano operativo, non nelle intenzioni — ad uno stralcio della riforma.

Perché noi, in linea di principio siamo contrari a questa eventualità dello stralcio? Perché non sono modificabili le norme di concorso a cattedra se non sappiamo con sicurezza quali sono gli organici, come sono configurati anche dal punto di vista dello stato giuridico i nuovi docenti che bisogna introdurre nell'università, qual'è il loro numero, quali sono le loro funzioni. Ma tengo per me e non riprenderò in questa mia dichiarazione di voto gli accenni che l'onorevole ministro ha fatto sullo scorrimento della spesa. Il signor Ministro veramente ritiene che uno qualunque degli atti previsti dalla riforma universitaria abbia un costo nullo?

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non ho detto questo. Ho detto soltanto che si può immaginare un sistema di spese per il quale il 1971 costerà meno del 1972, il 1972 meno del 1973 e così via.

GIANNANTONI. Questo significherà che la riforma universitaria sarà operante nel momento in cui avrà i mezzi per funzionare; cioè diventerà scorrevole l'aspetto normativo di pari passo con l'aspetto finanziario; dovremo scegliere, ad esempio, se fare un tempo pieno parziale o completo, oltre a tanti altri problemi da risolvere. A tutto questo come si pensa di porre rimedio? Soltanto impedendo i concorsi a cattedra? Si dimostra con ciò una volontà di riforma (dato che si è registrata una inadeguatezza delle norme di regolamento dei docenti) non certo contro chi applica queste norme in modo sbagliato.

Quando poi questo potere dei professori di ruolo viene non solo riconfermato ma accresciuto, nel 4° comma dell'articolo I, non si capisce il perché, lo scopo, di queste manifestazioni politiche. Crediamo veramente che i professori di ruolo siano frenati o si considerino come già soggetti alla riforma perché non gli si farà fare il concorso? Loro sanno che si faranno le norme transitorie. Per tutti questi motivi non posso che riconfermare

l'opposizione all'emendamento presentato dall'onorevole Spitella, così come al testo di partenza della legge.

Voglio dire di più. Se noi varassimo una legge come quella che ci è sottoposta, nella situazione presente dell'università noi daremmo una prova non buona, a mio giudizio, della sensibilità con cui il Parlamento affronta il problema della riforma universitaria. A mio avviso sarebbe opportuna una proposta di questo genere: abrogazione degli esami di libera docenza, blocco delle istituzioni universitarie libere, e in terzo luogo estensione dei piani di studio anche agli anni accademici futuri.

ACHILLI. Vorrei solamente annunciare il voto favorevole del gruppo socialista italiano all'emendamento Spitella all'articolo 1. Dobbiamo inoltre dire due parole rispetto agli appunti che sono stati sollevati finora e che riguardano il modo con cui queste modifiche dell'ordinamento esistente vengono proposte. Ma se dovessimo fare una esegesi di questo tipo, troveremmo che tutti i provvedimenti che riguardano la scuola, negli ultimi anni, lasciano a meditare. Credo però che valga di più meditare sul contenuto politico di questi provvedimenti.

Quando si dice che si vuole sospendere il bando dei concorsi a cattedra significa che si dà un giudizio politico negativo sul modo con cui vengono oggi giudicati questi concorsi, dal momento che tutti concordemente abbiamo individuato nell'attuale struttura dei professori di ruolo un freno all'espansione qualitativa del corpo docente dell'università. Se l'unica ragione che si oppone all'approvazione di queste norme è quella di dare arresto per uno o due anni al rapporto docente-discente, si dice cosa a mio parere pretestuosa, se analizziamo i termini del problema.

Sospendere per due o tre anni concorsi che mettono a disposizione ogni anno circa un centinaio di cattedre non è il cardine risolutivo del problema dell'università che si apre con l'immissione in ruolo, poiché le questioni in gioco sono questioni di migliaia, non di centinaia.

Si dice: bisogna stabilire se per caso non si aprirebbero in questi due o tre anni le porte per la sistemazione definitiva di coloro che hanno sempre assecondato certi ruoli di insegnamento e quindi non si proceda ad una sanatoria definitiva per accedere alle cattedre universitarie. Io credo quindi che vada speso quello che è l'atteggiamento delle asso-

ciazioni universitarie e di quelle che chiedono appunto il blocco dei concorsi, ben sapendo che questo non significa affatto lo smantellamento dei poteri delle baronie universitarie dei professori. È solo un primo passo. Però non credo che la maggioranza possa rinunciare ai suoi doveri di sanare una situazione che è diventata anacronistica. Senza dare al provvedimento maggior valore di quello che ha, ben sapendo che tutti i problemi sono affidati all'approvazione della riforma universitaria e consci dei motivi di fondo che a questa riforma vengono da molti settori della maggioranza, credo che questo provvedimento di legge oggi sia un elemento di sprone a far sì che la riforma universitaria possa accelerare il suo tormentato cammino e fare in modo che a partire dall'anno accademico 1971-72 essa possa essere operante.

SPITELLA. Vorrei far notare al collega Giannantoni che è preoccupato per il tempo che intercorrerà di qui al momento in cui entreranno in funzione i nuovi meccanismi con la legge di riforma universitaria, che esso non si elimina non attuando la sospensione dei concorsi, perché (se la riforma sarà approvata) è evidente che tra l'entrata in vigore della legge ed il compimento di quegli adempimenti che egli ha indicato, un certo tempo comunque dovrà intercorrere, anche se non adottiamo oggi la sospensione.

Inoltre, riguardo ai concorsi universitari, ben sapendo che questa che il Ministro bandirà sarà l'ultima sessione, non solo avremo gli inconvenienti di prima, ma li esalteremo.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono rimasto solo colpito dalle osservazioni dell'onorevole Giannantoni e meravigliato, perché mi rendo conto senz'altro che il provvedimento è limitato, però non c'è dubbio che risponde a una certa spinta politica. Per cui se non ci fosse la volontà e la intenzione di portare avanti con decisione questa riforma, verrebbe la voglia di dire: se questo è il vostro pensiero, il Governo si rimette alla Commissione. Per il Governo i concorsi a cattedra non sono un problema! Il vero problema esiste solo per gli esami di libera docenza, perché c'è una perentorietà di termini, mentre per i concorsi universitari non c'è un termine fisso. Se poi a difendersi dalla ortodossia del sistema debba non essere il Governo è un po' paradossale, per cui la tentazione di dire che il Governo a questo punto si rimette al Parlamento sarebbe estre-

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1970

mamente forte, ma è solo una tentazione. Perché in realtà, avendo preso come Governo alcuni impegni, non posso che ribadire la mia posizione. Debbo però chiarire all'onorevole Giannantoni una cosa, che il suo argomento mi sembra finalizzato anche ad una prospettiva, alla prospettiva cioè che a un certo momento si possa arrivare a una « leggina ». Se è questa la preoccupazione, il Governo è disposto ad accettare un emendamento al testo Spitella in cui si dice che si sospendono i concorsi a cattedra universitaria fino all'entrata in vigore della riforma, ma se non è questa la preoccupazione, nella sostanza, e non è eventualmente la leggina che lo preoccupa, allora è chiaro che resta il testo Spitella.

GIANNANTONI. Io dico che con questo provvedimento si creano le condizioni degli stralci.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei chiedere all'onorevole Spitella se è d'accordo con la seguente, nuova formulazione dei suoi emendamenti all'articolo 1, perché tecnicamente più esatta e più aderente alla riforma universitaria in atto:

« I bandi di concorso a cattedra universitaria e a posti di aggregato sono sospesi fino all'emanazione di nuove norme che ne disciplinino lo svolgimento.

A partire dalla sessione del 1970 sono aboliti gli esami di abilitazione alla libera docenza ».

PRESIDENTE. Onorevole Spitella, è d'accordo di sostituire il suo testo con quello formulato dal Ministro della pubblica istruzione, onorevole Misasi ?

SPITELLA. Accetto il testo presentato dal Ministro della pubblica istruzione, onorevole Misasi.

PRESIDENTE. L'onorevole Raicich propone che l'emendamento presentato dall'onorevole Spitella venga votato per divisione.

Pongo in votazione il primo comma dell'emendamento presentato dall'onorevole Spitella, del quale ho dato precedente lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'emendamento presentato dall'onorevole Spitella, del quale ho dato precedente lettura.

(È approvato).

L'emendamento dell'onorevole Giannantoni è assorbito.

Pongo in votazione l'articolo 1 che a seguito delle modifiche testé approvate risulta così formulato:

ART. 1.

I bandi di concorso a cattedra universitaria e a posti di aggregato sono sospesi fino all'emanazione di nuove norme che ne disciplinino lo svolgimento.

A partire dalla sessione del 1970 sono aboliti gli esami di abilitazione alla libera docenza.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2, del quale do lettura.

ART. 2.

I vincitori di concorso a cattedra universitaria negli anni 1967, 1968 e 1969 che non siano in ruolo possono essere proposti dalle Facoltà per la nomina anche in soprannumero per la materia oggetto del concorso o per materia che sia parte di quella, sempreché non vi siano, nelle Facoltà che effettuano la chiamata, cattedre di ruolo disponibili. Alle relative nomine presso le Facoltà richiedenti provvede il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto.

L'onorevole Giomo propone il seguente emendamento:

sopprimere le parole: « negli anni 1967, 1968 e 1969 ».

GIOMO. Per quanto riguarda quella parte dell'articolo 2 con la quale si prevede la nomina in ruolo anche dei vincitori in soprannumero di concorso a cattedra universitaria che non siano in ruolo, siamo perfettamente d'accordo.

Il concetto informatore della norma ci sembra infatti quello di recuperare sollecitamente tutte le forze docenti valide non utilizzate e inserirle nei ruoli per colmare i vuoti attuali.

Ad evitare però una palese ingiustizia non siamo d'accordo che la legge sia soltanto limitata agli anni 1967, 1968 e 1969. Allarghiamo il suddetto beneficio a tutti coloro i quali possono profittare di questa norma, altrimenti creeremo una posizione di privilegio soltanto a favore di coloro i quali nel 1967 hanno avuto questa possibilità.

PRESIDENTE. L'onorevole Giannantoni propone i seguenti emendamenti.

In via principale sopprimere l'articolo 2.

In via subordinata sostituire le parole « ...negli anni 1967, 1968 e 1969... » con le parole « ...negli anni 1967, 1968, 1969 e 1970... ».

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Desideravo far rilevare che il Governo aveva annunciato l'aggiunta dell'anno 1970.

GIANNANTONI. La nostra proposta di soppressione dell'articolo 2 nasce da due ordini di considerazioni; la prima di carattere generale.

L'intervento legislativo in questo momento dovrebbe toccare i punti fondamentali, ma dopo la discussione che c'è stata sull'articolo 1 direi che la nostra proposta di soppressione vada maggiormente sostenuta.

Per il giudizio che è stato dato sulla modalità dei concorsi stessi, direi che è un paradosso che noi ora ne estendiamo i benefici anche a coloro i quali pur avendo vinto il concorso non sono stati chiamati.

Proprio non riesco a capire come si possano mettere insieme le argomentazioni a favore del blocco dei concorsi e quelle a favore del riconoscimento di una validità dei concorsi già svolti, ed imporre alle università, che non lo hanno ritenuto necessario, di procedere alla chiamata dei vincitori in soprannumero.

ROGNONI, *Relatore*. Sono dell'avviso che questo articolo 2 debba essere modificato; credo d'altra parte che tutta la Commissione sia d'accordo nell'aggiungere anche i vincitori di concorso a cattedra universitaria dell'anno 1970.

Per tanto esprimo parere contrario all'emendamento presentato dall'onorevole Giomo, che toglierebbe di mezzo questa data iniziale. Mentre a mio parere ritengo opportuno che sia lasciato come termine iniziale il 1967.

L'osservazione dell'onorevole Giannantoni, viceversa, è una osservazione dal punto di vista formale ineccepibile.

L'onorevole Giannantoni fa rilevare le contraddizioni fra il blocco dei concorsi, in quanto il sistema dei concorsi è superato, e l'utilizzazione del risultato dei vecchi concorsi per altre discipline, con il sistema che noi oggi riteniamo di dover condannare.

A questo proposito desidero far rilevare che qui giuoca molto il potere indiscriminato non censurabile delle facoltà.

Difatti ci sono casi di persone ternate che non vengono chiamate dalle varie facoltà che pure avrebbero disponibilità di posti, solo per ragioni di politica di facoltà che nulla hanno a che fare con l'interesse dell'università e degli studenti.

SANNA. Questo non vale solo per i ternati del 1967, 1968 e 1969; ma vale per tutti.

ROGNONI, *Relatore*. Volevo ricordare all'onorevole Sanna una osservazione fatta in precedenza. Non possiamo utilizzare le terne nella persona dell'uno o dell'altro ternato, quando queste terne si sono verificate assai indietro nel tempo. Questa è la mia opinione personale. Io ritengo che questo articolo possa essere approvato proprio con riferimento a questa necessità di limitare, per quanto è possibile, un comportamento troppo disinvolto in sede di chiamata per trasferimento dalle varie facoltà.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei far presente che la contraddizione notata dall'onorevole Giannantoni è vera fino ad un certo punto, perché nessuno non vuole tener conto della realtà esistente. Infatti se dovessimo portare alle estreme conseguenze questo ragionamento, non dovremmo nemmeno considerare gli attuali ordinari; in sede di riforma, invece, ne teniamo conto.

Quello che ci preoccupa è di non aggiungere a ciò che è già preconstituito qualcosa di analogo. La norma che sospende i concorsi ha lo scopo di non aumentare il numero di coloro i quali sono stati scelti in un certo modo. Questa norma, invece, si riferisce alla situazione pregressa. I ternati esistono e perché non dobbiamo consentire che vengano utilizzati, in modo da sottrarli a certi giochi che, come ha detto l'onorevole relatore, sono talvolta accaduti e accadono? Quindi la norma, secondo me, ha un senso giusto e viene poi incontro alla preoccupazione sostanziale che l'onorevole Giannantoni ha illustrato opponendosi al primo emendamento, ed è quella di coprire certi vuoti utilizzando del personale che, in qualche modo, ha superato un concorso ed ha una qualifica.

Io credo che sia giusta la preoccupazione dell'onorevole Giannantoni di aggiungere l'anno 1970, perché sono in atto dei concorsi che daranno dei ternati e sarebbe assurdo fare questa discriminazione, per cui faccio mio

l'emendamento tendente ad aggiungere l'anno 1970 e per il resto vorrei pregare gli onorevoli colleghi di lasciare l'articolo così come è concepito.

GIANNANTONI. Vorrei rispondere brevemente all'obiezione che mi ha fatto l'onorevole relatore, facendogli presente che la possibilità che i vincitori dei concorsi di questi anni siano chiamati in soprannumero viene lasciata sempre alle facoltà, cioè a quei baroni che sembrava dovessero essere colpiti da questo articolo, ma in realtà non lo sono. È questo perché se le facoltà non chiederanno di sistemare le persone in soprannumero, queste non vengono sistemate.

La genesi della norma dell'articolo 1' fu una anticipazione delle norme transitorie e si spiegava con il solito ragionamento che la riforma era pronta e che si poteva cominciare con questa norma. In realtà noi continuiamo a ragionare, ancora una volta, su argomenti staccati dall'insieme del contesto generale, per cui diventa un provvedimento a favore di poche persone, che non comprendiamo per quale motivo debbano essere favorite prima di una visione di insieme delle norme transitorie.

Inoltre vorrei far notare che la nomina in soprannumero è prevista per la materia oggetto del concorso o per materia che sia anche parte di quella; non viene ricordato l'altro criterio, quello dell'affinità, che io vorrei vedere aggiunto, se l'articolo non venisse sospeso. È l'attualità che mi suggerisce questo: a Pisa si è svolto un concorso per un posto di assistente di ruolo di lingua e letteratura latina. Espletato il concorso, uno dei ternati non chiamato, è stato successivamente chiamato da un altro professore a ricoprire un posto di assistente di letteratura latina. Siccome il rettore con un atto arbitrario, di cui spero che il ministero vorrà tener conto, ed è per questo che denuncio l'episodio, ha chiesto il parere alla facoltà soltanto se la materia era parte e non affine e poiché lingua e letteratura latina non è parte di letteratura latina, ma è qualcosa di più vasto, la nomina di questo assistente è stata respinta. La legge è chiara ed il potere accademico ha trovato il modo di eluderla. Non cerchiamo anche noi di favorire questo tipo di procedura.

Detto questo io sono contrario a questo provvedimento che non vedo come si legghi né col contesto di questa legge, né con le ragioni intrinseche di favorire queste poche persone. Ribadendo quella contraddizione con le argomentazioni precedenti, io sono del parere

che tutto ciò squalifica il modo come legghiamo.

GRANATA. Prima che si passi al voto, vorrei invitare gli inorevoli colleghi a riflettere su quello che stiamo facendo. Non so se qui vi siano dei medici, ma, se mi si consente il riferimento e la similitudine, noi stiamo procedendo così: abbiamo deciso di sospendere, nei confronti del corpo malato dell'università, una particolare terapia, perché è stata riconosciuta fortemente nociva, però nell'attesa che i medici elaborino una terapia nuova, contemporaneamente diamo una dose massiccia di quel preparato, che abbiamo riconosciuto nocivo per l'università. È una contraddizione logica, farmacologica e scientifica, oltreché di procedura e lascia così perplessi da indurre i colleghi a riflettere prima di procedere all'approvazione di questo articolo.

MAZZARINO. Non comprendiamo perché ci dobbiamo limitare soltanto ai vincitori di concorso a cattedra universitaria negli anni 1967, 1968, 1969 e 1970, quando quelli del 1969 e 1970 possono ancora sperare in una chiamata.

GIANNANTONI. La ragione è contenuta nella legge n. 910 che prolunga di un anno le terne.

BUZZI. Le terne sono valide, perciò l'obiezione dell'onorevole Granata cade. Possono essere chiamati e in questo modo noi assicuriamo l'utilizzazione.

GRANATA. E se non li vogliamo chiamare?

BUZZI. È previsto il soprannumero.

CAIAZZA. La preoccupazione dell'onorevole Granata consiste nel fatto che la legge venga elusa e quindi i vincitori non siano chiamati.

MAZZARINO. I vincitori del concorso del 1969 possono ancora sperare, a differenza di quelli del 1967. Perché non eliminiamo gli anni 1967, 1968 e 1969?

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Io ritengo che se noi procedessimo all'eliminazione che lei auspica, faremmo un'anticipazione di norma transitoria, perché in sede di riforma universitaria, sempre riguar-

do a quella norma, tutto lascia prevedere che i ternati a cattedra verranno ammessi automaticamente nei ruoli. Quindi se noi facessimo una norma, che prevede che i ternati a cattedra possono entrare nei ruoli, opereremmo un'anticipazione di norma transitoria.

Io ho l'impressione, invece, che il Senato, nell'approvare questa norma, abbia voluto rendere concreta e possibile l'effettiva utilizzazione dei ternati validi, cioè di quelli che con l'attuale norma sono validi e possono essere chiamati. Alcuni, però, di fatto non vengono chiamati e diamo loro la possibilità in soprannumero; quindi non modifichiamo sostanzialmente niente e né anticipiamo la norma transitoria, rendiamo soltanto effettiva la possibilità dell'utilizzazione dei ternati validi, anche in soprannumero.

BUZZI. Questo è l'elemento nuovo.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Credo che questa sia la logica che abbia presieduto alla norma.

GIANNANTONI. Innanzitutto sono sempre le facoltà a dover proporre e quindi sono sempre i professori di ruolo a dover decidere se questi vanno in soprannumero o no. Ma il rischio è che la facoltà che non ha ritenuto di dover chiamare dei vincitori di concorso perché non considerati idonei, adesso li chiami perché non rientrano in posti di organico.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. No, sempre che non vi siano cattedre di ruolo disponibili.

GIANNANTONI. Però resta il fatto che quelle facoltà che finora non li hanno chiamati possono sempre chiamarli, in soprannumero o no. Dunque che cosa cambia rispetto alla situazione attuale?

ROGNONI, *Relatore*. L'articolo 2 porta anche questa conseguenza: che il ternato del 1967 che a tutt'oggi non è stato chiamato, secondo la attuale normativa ha perduto il diritto di essere chiamato.

MAZZARINO. Fino a quando il ternato del 1967 può essere chiamato? Fino all'ottobre del 1970?

ROGNONI, *Relatore*. Praticamente si prologa di un anno la validità della terna. Se a novembre una facoltà chiama un ternato del 1967 è chiaro che si tratta di un ternato ultra triennale.

MAZZARINO. Allora perché non eliminare « negli anni 1967, 1968 e 1969 » e lasciare: « I vincitori di concorso a cattedra universitaria che non siano in ruolo... »?

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Questa non mi pare una questione di estrema importanza, per cui io mi rimetto alla decisione della Commissione. Ritengo che l'articolo, emendato in quel modo, si può mantenere, ma se la Commissione ha delle perplessità possiamo anche accettare l'abolizione.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'articolo 2:

« I vincitori di concorso a cattedra universitaria negli anni 1967, 1968 e 1969 che non siano in ruolo possono essere proposti dalle Facoltà per la nomina anche in soprannumero per la materia oggetto del concorso o per materia che sia parte di quella, sempreché non vi siano, nelle Facoltà che effettuano la chiamata, cattedre di ruolo disponibili. Alle relative nomine presso le Facoltà richiedenti provvede il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto ».

L'onorevole Giannantoni propone in via principale di sopprimerlo, e in via subordinata di modificarlo. Anche l'onorevole Giomo propone una modifica.

Pongo in votazione la soppressione dello articolo 2.

(E approvata).

Gli altri emendamenti sono pertanto preclusi.

Do lettura dell'articolo 3.

ART. 3.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento universitario non possono essere istituite, autorizzate o riconosciute con provvedimento amministrativo nuove istituzioni universitarie, salvo che si tratti di Facoltà o di corsi di laurea nella stessa località in cui ha sede l'Università statale o riconosciuta che ne fa richiesta.

L'onorevole Giannantoni propone il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Governò è tenuto a presentare un programma di nuove istituzioni universitarie statali. Tale programma deve essere approvato con legge ».

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1970

L'onorevole Giannantoni ha facoltà di illustrare il comma aggiuntivo testé letto.

GIANNANTONI. Noi abbiamo da tempo sollevato il problema della proliferazione delle sedi universitarie, soprattutto delle sedi universitarie libere, che nascono in modo contrastato, con mezzi finanziari del tutto inadeguati e senza alcuna garanzia di serietà culturale e didattica; e abbiamo lamentato che di fronte ai fatti compiuti, spesso per ragioni settoriali, il Governo abbia aggiunto il suo riconoscimento a queste iniziative universitarie. Del resto anche gli ultimi tempi sono larghi di esempi in questo senso. Siamo d'accordo con lo spirito dell'articolo 3, cioè sul fatto che lo strumento del decreto presidenziale che il testo unico fascista consente al Ministro della pubblica istruzione per riconoscere o istituire nuove sedi universitarie non debba essere più adoperato, anche perché noi vogliamo che il Parlamento discuta il problema dell'aumento delle sedi universitarie di cui, siamo i primi a riconoscerlo, abbiamo urgente bisogno. Vi sono regioni intere senza una sede universitaria ed università che sono al limite di rottura. È necessario procedere con un piano a lungo periodo, che cominci a tradursi in impegni precisi.

Abbiamo dunque aggiunto un comma all'articolo 3 perché, fermo restando il divieto di procedere con atto amministrativo e ferma restando la libertà dell'iniziativa legislativa di ciascun parlamentare, ci sia un impegno del Governo a scandire i programmi a lunga durata con programmi annuali.

Abbiamo, in particolare, presenti alcune situazioni, come quelle delle regioni senza università (Lucania, Molise, ecc.) e come quella dell'università di Roma (quest'anno si prevedono 100 mila iscritti): sono sette anni che si parla di una seconda università di Roma senza però farne nulla. Ebbene, noi pensiamo che questo articolo 3, se è giusto per ciò che impedisce, non lo è altrettanto per ciò che non prevede. Sappiamo tutti che lo strumento dell'iniziativa legislativa parlamentare richiede tempi molto lunghi, ma se il Ministero presentasse ogni anno un programma contenente le cose più urgenti realizzabili con leggi particolari contribuirebbe ad una maggiore pubblicità e democrazia della formazione delle decisioni e nello stesso tempo renderebbe più celere l'iter delle soluzioni per i problemi più urgenti.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Comprendo lo spirito di questo emen-

damento, ma sono mosso da due preoccupazioni. La prima, puramente formale, è legata a un fattore psicologico, nel senso che non so quale potrebbe essere la reazione del Senato nel vedersi rinviare un provvedimento troppo modificato: non vorrei che si desse il via ad una serie di rinvii che potrebbero ritardare eccessivamente l'approvazione di questo provvedimento. Ma la preoccupazione sostanziale è un'altra: con la norma approvata dal Senato noi impediamo i provvedimenti amministrativi, il che già viene incontro alla preoccupazione fondamentale dell'onorevole Giannantoni, in quanto in futuro soltanto il Parlamento potrà decidere in materia. Ma a questo punto o vincoliamo tutti (Governo e Parlamento) ad un preciso programma e in tal modo non facciamo altro che anticipare una parte della riforma, oppure non facciamo altro che imporre al Governo un lavoro in più. Per queste ragioni (che sono le stesse invocate dall'onorevole Giannantoni per altri argomenti) preferirei che il testo restasse come è anche se in fin dei conti posso anche rimettermi alla Commissione. Per quanto riguarda l'università di Roma, è chiaro che prima o poi dovremo affrontare il problema, ma nulla impedisce che lo si risolva con un disegno di legge.

GIANNANTONI. Ma c'è un problema di tempi: sappiamo che se presenteremo una proposta di legge, questa non sarà mai discussa!

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Anche il Governo è legato a problemi di tempi e di fondi: questa comunque mi sembra proprio un'anticipazione della riforma, che non permetterebbe di fare poi le cose con quella organicità che voi stessi chiedete.

TEDESCHI. Vorrei far presente che questa norma se impedisce il sorgere di nuove università non impedisce che quelle già esistenti (e nate nonostante le assicurazioni di vari ministri) richiedano l'istituzione di altre facoltà con atti amministrativi. In tal modo queste università (valga per tutte l'esempio di quella di Cassino) potrebbero consolidarsi, anche in vista della riforma e della creazione dei dipartimenti. Oggi come oggi Cassino — che ha una sola facoltà — entrerebbe a far parte di un dipartimento amministrativo, una seconda facoltà già potrebbe poi chiedere di essere sede e centro di un dipartimento. Pertanto, ove non sia accolto l'emendamento Giannantoni, propongo che venga cancellata

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1970

la seconda parte dell'articolo 3, dalle parole « salvo che si tratti ». Cioè, se ha un minimo di validità — e penso che possa averla — la sua osservazione, che propone di astenersi da ogni intervento in attesa dell'entrata in vigore della riforma, allora io ritengo che essa debba essere estesa anche nei confronti del ministro della pubblica istruzione: in questo modo, non dovrebbero più avvenire altri episodi del tipo di quelli cui ho accennato.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Credo che si possa riconoscere che già adesso il ministro si astiene da interventi frammentari! Comunque, io comprendo le ragioni dell'osservazione avanzata dall'onorevole Tedeschi, ma vorrei che, nel momento in cui egli chiede una organicità di programmi, non abbia anche la pretesa di ridurre pressoché a zero una università esistente. Cerchiamo di far sì che le nuove università rispondano ad un criterio territoriale e ad un organico discorso di programmazione: questa, senz'altro, deve essere la nostra preoccupazione. Perché, anche per un certo senso di realismo, non possiamo immaginare che determinate università già esistenti non abbiano il loro sviluppo. Non si può, quindi, arrivare al punto di impedire che si riconoscano altre facoltà, rispetto ad università già esistenti; ciò potrebbe risultare di una gravità estrema e, al limite, in contraddizione con lo spirito di espansione e di sviluppo universitario che è proprio dei nostri tempi. Perché stabilire che la creazione di nuove facoltà debba avvenire con legge, appesantendo inutilmente la vita dell'università? Si tenga presente che già è necessario l'intervento del Consiglio superiore.

Io ritengo che si sia già compiuto un notevole passo sottraendo al Governo la possibilità di procedere all'istituzione di nuove università; ed il Governo accetta questa limitazione per rispondere ad una logica programmatica, che deve ispirarsi ad un dialogo con il Parlamento.

Vorrei tornare adesso sul problema che si riferisce all'emendamento Giannantoni. Debbo dire che, più che contrario, sono perplesso, dinanzi ad una proposta del genere. Non è che non condivida lo spirito che muove la disposizione contenuta nell'emendamento, ma sono perplesso circa l'opportunità di introdurre tale norma adesso. Sappiamo che, in base alle disposizioni contenute nella riforma universitaria, la programmazione delle nuove sedi dovrà essere fatta in collegamento con il Consiglio nazionale universitario e con una

serie di organizzazioni; se adesso andiamo ad anticipare queste ipotesi, a quali organismi ci possiamo appoggiare per effettuare la programmazione delle nuove sedi? Piuttosto si può dire che tale programmazione è *in re ipsa*, in quanto la creazione di nuove sedi è stabilita per legge (in base all'articolo 3 di questa proposta di legge) e pertanto sarà il Parlamento ad effettuare una selezione delle iniziative legislative al riguardo. Ma è opportuno che, in questo, il Parlamento stesso sia lasciato libero, fino a quando non interverrà la nuova normativa.

Credo che le osservazioni che ho esposto giustificano la mia perplessità di fronte all'emendamento in esame, per cui prego di non insistere, e invito la Commissione ad approvare l'articolo 3 nel testo del Senato.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'emendamento presentato dall'onorevole Giannantoni:

Aggiungere il seguente comma:

« Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo è tenuto a presentare un programma di nuove istituzioni universitarie statali. Tale programma deve essere approvato con legge ».

SPITELLA. Cosa si vuole intendere con la espressione: « istituzioni universitarie »? Ci si vuole riferire alle università oppure alle facoltà?

GIANNANTONI. Questa espressione comprende tutti gli organismi universitari, quindi anche gli istituti.

SPITELLA. In questo caso l'emendamento è in contrasto con il testo dell'articolo 3, dato che in esso si dice che, in alcuni casi, si può provvedere alla creazione di nuove facoltà anche con atto amministrativo.

ROGNONI, *Relatore*. È vero, però nell'articolo 3 si precisa che ciò avviene quando si tratti di facoltà o corsi di laurea « nella stessa località in cui ha sede l'università » che ne fa richiesta.

SPITELLA. In ogni modo, il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Giannantoni mi pare in contraddizione con questa norma, perché blocca tutto.

GIANNANTONI. Se i colleghi me lo consentono, vorrei esprimere, al di fuori di ogni polemica, la mia preoccupazione, che si rial-

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1970

laccia a quanto ha detto testé l'onorevole Ministro ed a quello che aveva affermato poc' anzi a proposito dei problemi finanziari che la costruzione di una nuova università implica. La mia preoccupazione — e non si tratta, ancora una volta, di pessimismo generico, bensì di un timore ragionato — è che per quattro o cinque anni non si potrà avere, in questo modo, nessuna nuova sede universitaria, mentre il numero degli studenti andrà continuamente crescendo. Lo strumento che intendevo mettere a disposizione del Governo era di carattere non amministrativo, ma politico, in quanto richiedeva l'approvazione del Parlamento; ma, nello stesso tempo, era anche un strumento capace di operare in diverse direzioni, e tale da porre al riparo la nostra Commissione dalle spinte centrifughe derivanti dalle richieste di tutti quei deputati che aspirano ad avere l'università nella propria città. Si trattava di un sistema che consentiva una scelta ragionata, da parte del ministro e della Commissione parlamentare, ma che nel contempo non allontanava troppo i termini per l'esecuzione delle nuove opere. Così, la seconda università di Roma, benché da sette anni almeno tutte le parti politiche si dichiarino concordi circa la sua realizzazione, rimane ancora sulla carta; l'università della Calabria costituisce un caso analogo. Se venisse accolta la mia proposta, il ministro sarebbe in grado di fare quelle proposte che la situazione finanziaria consiglia: se non vi saranno fondi, potrà proporre l'istituzione di una nuova sede soltanto, oppure non ne proporrà nessuna; però spiegherà in Parlamento le ragioni delle sue indicazioni, e questo consentirà di aprire un dibattito sul problema.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Desidero ribadire che, nonostante mi renda conto dello spirito della sua proposta, e lo apprezzi, ritengo tuttavia che si tratti di una anticipazione di un problema che va affrontato nell'organicità della riforma universitaria; per questa ragione esprimo parere contrario sul comma aggiuntivo.

GIOMO. Anche il nostro gruppo è contrario, perché questa norma ci sembra uno stralcio della riforma universitaria; inoltre, ci sembra una norma accentratrice, contraria all'autonomia dell'università, quale noi la concepiamo.

ROGNONI, *Relatore*. Anch'io esprimo parere contrario, perché fino a quando la riforma universitaria non entrerà in vigore,

non esisteranno gli strumenti programmatori autonomi periferici, che la legge deve prefissare.

PRESIDENTE. Questo mi sembra l'argomento più valido.

GIANNANTONI. Sono sicuro che nella pratica, si verificheranno gli inconvenienti che ho previsto.

PRESIDENTE. Onorevole Giannantoni, insiste nel suo comma aggiuntivo, non condoviso né dal relatore né dal Governo?

GIANNANTONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È respinto)*.

Pongo in votazione l'articolo 3. *(È approvato)*.

Poiché all'articolo 4 non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

Allo scopo di sopperire a inderogabili e urgenti necessità delle opere universitarie è autorizzata per l'anno 1970 la spesa di lire tre miliardi.

La ripartizione di detta somma tra le opere universitarie in condizioni di maggior disagio è effettuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Alla spesa di cui sopra, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

L'onorevole Spitella e l'onorevole Giannantoni hanno presentato due articoli aggiuntivi 4-bis, analoghi l'uno all'altro, di cui do lettura. Il testo dell'onorevole Spitella è così concepito:

« La validità dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, è prorogata fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento universitario.

Il termine, per la presentazione da parte degli studenti dei piani di studio individuali, è fissato al 31 dicembre di ciascun anno accademico.

Quello per le decisioni dei Consigli di facoltà è fissato al 31 gennaio di ciascun anno accademico ».

Il testo dell'onorevole Giannantoni è del seguente tenore:

« Sono prorogate anche per gli anni accademici 1970-71 e successivi le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 ».

GIANNANTONI. Vorrei un chiarimento. Nella legge n. 910, all'articolo 5, vi erano due questioni: una riguardava la validità dei piani di studio individuali che adesso l'emendamento Spitella sana, l'altra riguardava le norme circa la proroga degli incarichi di insegnamento. Vorrei sentire il parere del Ministro, se anche questi termini debbano essere prorogati, anche perché essi prevedevano la domanda degli interessati.

SPITELLA. Credo di poter illustrare rapidamente l'emendamento. La liberalizzazione dei piani di studio veniva prevista dalla legge n. 910 per l'anno accademico 1969-70. È pertanto urgente che il Parlamento adotti una decisione perché altrimenti con l'inizio del nuovo anno accademico si creerebbe una situazione di incertezza da parte degli studenti che hanno adottato un piano pluriennale che non saprebbero se estendere o meno agli anni futuri. Non adoperiamo lo stesso termine dell'anno scorso: « fino al termine dell'anno accademico », bensì « fino all'approvazione della legge di riforma dell'ordinamento universitario ». Io proporrei il termine del 31 dicembre per la presentazione dei piani di studio perché mi pare sia un termine prudenziale, tenendo conto anche del fatto che le domande di iscrizione all'università si chiudono al 31 dicembre.

PRESIDENTE. Il Senato si è convocato prima del giorno 20.

SPITELLA. Mi sembra inoltre che il termine del 31 gennaio riguardante le decisioni del Consiglio di facoltà sia un ricalcare lo schema dello scorso anno. Quanto alla proposta dell'onorevole Giannantoni circa la proroga degli incarichi non credo che vi siano motivi di urgenza relativi a questo provvedimento poiché si tratta di una materia che

verrà ad essere in evidenza soltanto in aprile. È in aprile infatti che i consigli di facoltà cominciano a conferire gli incarichi per l'anno accademico successivo. Pregherei pertanto gli onorevoli colleghi di tener presente che in marzo o in aprile la situazione potrebbe essere modificata e che quindi la nostra posizione potrebbe essere diversa da quella presente.

GIOMO. A nome mio e del mio gruppo dichiaro di votare contro questo emendamento in coerenza del fatto che abbiamo votato contro la legge n. 910.

ROGNONI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento per le ragioni uguali e contrarie a quelle espresse dall'onorevole Giomo.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4-bis presentato dall'onorevole Spitella che assorbe anche quello presentato dall'onorevole Giannantoni.

(È approvato).

L'onorevole Giannantoni ha presentato un articolo aggiuntivo 4-ter.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi scusi, signor Presidente, i miei uffici hanno preparato un articolo con una formulazione studiata tecnicamente, ma con la struttura identica a quello presentato dall'onorevole Giannantoni, che pregherei di far suo questo testo. Vorrei darne lettura:

« Agli incaricati d'insegnamento nelle Università o negli Istituti di istruzione universitaria, ivi comprese le scuole di specializzazione e di perfezionamento, che abbiano ottenuto la proroga per l'anno accademico 1970-71 ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, ed agli incaricati che con l'anno accademico 1970-71 maturino un biennio di incarico, l'incarico stesso è prorogato a domanda, da presentarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino all'attuazione della riforma universitaria, salve le ipotesi di anticipata cessazione previste dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Per l'applicazione del precedente comma agli assistenti di ruolo, è sufficiente che l'incarico sia stato conferito per l'anno accademico 1970-71.

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1970

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo non si applicano agli incarichi conferiti ai professori universitari ordinari e straordinari ».

Il problema però riguarda l'opportunità di inserire questa norma che dà l'impressione di sfiducia che si possa raggiungere prima del 1971 il traguardo della riforma universitaria.

GIANNANTONI. Non ho difficoltà ad accettare tale formulazione. Gli incarichi vanno dal 1° novembre fino al 31 ottobre dell'anno successivo. Se il primo novembre essi non vengono rinnovati e il Ministero formalmente non emette i decreti, gli incarichi non esistono più.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. È chiaro che dobbiamo provvedere.

GIANNANTONI. Non vedo la ragione per cui si debba provvedere a marzo. Non è questa obiezione contro i tempi della riforma universitaria, secondo me, a prolungare la situazione attuale, che la riforma universitaria modificherà nel momento in cui interviene. Non riesco a vedere che obiezione possa esserci.

ROGNONI, *Relatore*. Questo è indubbiamente un problema che si porrà, ma penso che si porrà in sede di norme transitorie nel quadro della riforma universitaria. È chiaro che coloro che sono incaricati nel '70-'71 avranno un certo trattamento in sede di riforma universitaria o saranno immessi in ruolo o avranno una particolare disciplina, ma non saranno lasciati a casa.

GIANNANTONI. Non mi preoccupo tanto di questo, ma del fatto che a marzo dovremo provvedere perché le facoltà dovranno decidere. Decidiamo allora subito!

SPITELLA. Vorrei aggiungere un'altra ragione all'invito del rinvio dell'esame dell'emendamento. Se avessimo più tempo potremmo studiare meglio queste norme che hanno dato luogo ad inconvenienti anche piuttosto notevoli: ci sono stati numerosi casi di professori ordinari che hanno adoperato l'espediente di rinunciare alla titolarità dell'insegnamento e di passare ad un altro, facendo sì che molti incaricati si sono trovati fuori.

Io non sono in grado in questo momento di proporre un emendamento più completo,

ma penso che dovremmo approfondire la questione.

GIANNANTONI. Sono informazioni inesatte.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo aggiuntivo Giannantoni 4-ter:

« Agli incaricati d'insegnamento nelle Università o negli Istituti di istruzione universitaria, ivi comprese le scuole di specializzazione e di perfezionamento, che abbiano ottenuto la proroga per l'anno accademico 1970-71 ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, ed agli incaricati che con l'anno accademico 1970-71 maturino un biennio di incarico, l'incarico stesso è prorogato a domanda, da presentarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino all'attuazione della riforma universitaria, salve le ipotesi di anticipata cessazione previste dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Per l'applicazione del precedente comma agli assistenti di ruolo, è sufficiente che l'incarico sia stato conferito per l'anno accademico 1970-71.

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo non si applicano agli incarichi conferiti ai professori universitari ordinari e straordinari ».

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Giannantoni, insiste per la votazione del suo emendamento?

GIANNANTONI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Giannantoni 4-ter.

(È respinto).

Poiché all'articolo 5 non sono stati presentati emendamenti, lo pongo direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* ».

(È approvato).

La proposta di legge n. 2109 sarà votata subito a scrutinio segreto.

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1970

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 2109.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori CODIGNOLA ed altri: « Nuovi provvedimenti per l'Università » (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2109):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	16
Voti contrari	11

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bardotti, Bertè, Buzzi, Calveti, Caiazza, Elkan, Fusaro, Giannantoni, Giomo, Giordano, Giudiceandrea, Lepre, Levi Arian Giorgina, Loperfido, Mattalia, Mazzarino, Meucci, Achilli, Storchi, Racchetti, Raicich, Rausa, Rognoni, Romanato, Sanna, Spitella, Tedeschi.

Discussione della proposta di legge Badaloni Maria ed altri: Estensione agli istituti d'arte della legge 27 ottobre 1969, n. 754, concernente la sperimentazione negli istituti professionali (Approvata dal Senato) (2076-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, di iniziativa dei deputati Badaloni Maria, Spitella, Romanato, Giordano, Bardotti, Bertè, Racchetti, Rausa, Cattaneo Petrini Giannina, Meucci, Ciaffi: « Estensione agli istituti d'arte della legge 27 ottobre 1969, n. 754, concernente la sperimentazione negli istituti professionali », approvata dalla VIII Commissione permanente della Camera nella seduta del 20 maggio 1970, e modificata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 luglio 1970.

Sulle modifiche apportate dal Senato, il relatore onorevole Spitella, ha facoltà di riferire.

SPITELLA, *Relatore*. Sarò estremamente breve, in quanto le modifiche apportate sono veramente solo di carattere formale. Infatti come risulta dallo stampato n. 2076-B per

quanto riguarda l'articolo 1 i primi due commi sono identici, mentre al terzo comma alla settima riga al posto della parola « estendere » è stata sostituita la parola « estenderne », e i rimanenti commi sono rimasti uguali.

Per quanto si riferisce all'articolo 2 la VI Commissione del Senato ha ritenuto di sopprimerlo, in quanto nel frattempo era stata approvata la legge di liberalizzazione degli accessi all'università, e non ha ritenuto necessario ripetere quel riferimento alle carriere di concetto che noi avevamo voluto evidenziare, ma che esiste già sanzionato in altre norme.

L'articolo 3 è modificato di conseguenza in quanto il riferimento all'articolo 2 comporta questa nuova stesura.

Gli articoli 4 e 5 sono rimasti identici, mentre anche l'articolo 6 ha delle derivazioni e collegamenti con i precedenti modificati.

Per quanto riguarda l'articolo 7 innova nel senso che al posto delle parole « saranno ammessi a sostenere l'esame di Stato previsto dall'articolo 2 della presente legge... » vengono sostituite le parole « ...saranno ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge... ».

Infine all'articolo 8 l'innovazione apportata riguarda la penultima riga e cioè al posto delle parole « ...dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione » si sostituiscono con le parole « ...dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione ».

Trovandoci in presenza di una particolare urgenza e considerando che le innovazioni, a parte il riferimento per le carriere di concetto, sono di carattere esclusivamente formale e, tenendo presente che indicammo il 30 settembre quale termine per gli esami di quest'anno (in quanto gli esami fanno riferimento alla legge in vigore sugli esami di maturità che scade appunto il 30 settembre, non avremmo più il riferimento alla legge sugli esami di Stato e diventerebbe del tutto inoperante la norma), pregherei la Commissione di approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche del Senato.

TEDESCHI. Gradirei avere un chiarimento a proposito di quel comma dell'articolo 1 dove si parla dell'istituzione presso gli istituti statali d'arte di corsi quinquennali.

Dal momento che nel comma precedente i corsi da istituire vengono fissati nel numero

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1970

di 350, desidererei sapere come ci si comporterà nei riguardi di quegli istituti d'arte, nei quali già è in funzione questo quinquennio, che non dovessero rientrare nel numero di 350.

RAUSA. Il 90 per cento di questi istituti ha già questi corsi biennali. Di conseguenza la copertura è assicurata.

SPITELLA, *Relatore*. Prevediamo che per gli istituti d'arte non si mantenga questo numero chiuso.

BARDOTTI. Gli esami che vengono effettuati a norma dell'articolo 7 dovranno essere effettuati entro il 30 settembre. Ora io domando una cosa: il Ministro della pubblica istruzione garantisce a questi alunni che hanno effettuato i corsi già esistenti la possibilità di sostenere l'esame entro il 30 settembre? Infatti questi esami sono sottoposti alla disciplina prevista dall'articolo 3 che richiede la audizione di molti organismi.

Da parte degli allievi degli istituti d'arte sono state manifestate delle preoccupazioni a me, come forse anche ad altri colleghi. È possibile che, approvando oggi la legge, si faccia in tempo a predisporre tutti gli atti necessari per sottoporre i ragazzi all'esame? Se noi approviamo la legge e poi non riusciamo a fare sostenere l'esame?

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Noi abbiamo preparato ogni cosa, quindi se non approviamo oggi la legge, diventa tutto più difficile.

BARDOTTI. Non so se si faccia in tempo a sentire tutta quella serie di organismi previsti dall'articolo 3.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Ministero ha predisposto tutte le formalità che deve adempiere e voglio far presente che il Consiglio superiore per la pubblica istruzione si riunirà il 14.

BARDOTTI. Non vorrei che questi alunni si vedessero quasi beffati.

RAUSA. I programmi sono già definiti e la materia di esame è già pronta.

BARDOTTI. Anche gli esami, a cui sono sottoposti gli allievi di corsi già esistenti, sono disciplinati allo stesso modo di quelli che vengono istituiti per i corsi sperimentali.

RAUSA. Esistono dei corsi da anni e anni e ripeto che gli allievi conoscono già la materia di esame e c'è anche il relativo programma.

BARDOTTI. Però l'articolo 7 prevede che questi esami si devono effettuare in base alla norma dell'articolo 2. Io dubito che si possa fare in tempo a seguire tutta la procedura, che mi sembra molto lunga.

SPITELLA, *Relatore*. Il Governo ci garantisce che gli esami si potranno sostenere.

BARDOTTI. Mi rendo conto che non approvando oggi questo provvedimento, con le modifiche apportate dal Senato, si ritarderebbe sempre più la soluzione del problema, però i ventitre giorni che ci separano dal 30 settembre non mi sembrano sufficienti per mettere in moto la macchina abbastanza farragিনosa, così come è prevista dalle norme. Voglio ripetere che queste perplessità sono state poste proprio dai ragazzi, che affermano di non sapere ancora niente a venti giorni di distanza dall'esame e si domandano come faranno a sostenerlo.

LEPRE. Voglio fare una dichiarazione di voto di massima favorevole alla proposta di legge che, di fatto, viene a colmare una lacuna per quanto riguarda la legge n. 754. Anche se auspichiamo che si addivenga al più presto a normalizzare l'estensione del quinquennio delle scuole professionali a tutti gli istituti, esprimo le stesse perplessità, già poste dal nostro gruppo in sede di votazione della legge n. 754, circa la limitatezza dei fondi. Quest'ultima ha sacrificato diversi istituti importanti e non ha certo consentito, anche come distribuzione geografica, l'effettiva possibilità di accesso di tutti gli studenti a questo nuovo tipo di scuola, e soprattutto di quelli che gravitano su zone decentrate rispetto ai grossi centri di studio.

Per questi motivi e con l'auspicio che il Governo provveda al più presto a normalizzare il settore, esprimo il voto favorevole del mio gruppo.

RAICICH. Voglio esprimere qualche perplessità e porre alcune domande al Ministro, sperando che si possa giungere rapidamente alla votazione, altrimenti quei margini limitatissimi di tempo che abbiamo con l'approvazione di oggi, indubbiamente salterebbero.

Da questo punto di vista non posso non rilevare, come del resto abbiamo già fatto in altre sedi, che questa proposta di legge dell'onorevole Badaloni — che è stata discussa alla Camera ed al Senato, anche per gli emendamenti puramente formali che, a mio avviso, hanno fatto perdere del tempo utile — avrebbe avuto migliore sorte se a suo tempo, quando fu affrontata e approvata la legge concernente la sperimentazione negli istituti professionali, fosse stato accolto un nostro emendamento. Infatti la legge separava il settore professionale da tutto il complesso problema della riforma della scuola secondaria e superiore e noi non potremmo non rilevare, i colleghi lo ricorderanno, l'ingiustizia che veniva commessa nei confronti degli istituti d'arte e poiché si provvedeva a istituire i corsi sperimentali negli istituti professionali, secondo noi bisognava dare la stessa facoltà agli istituti d'arte. A questo riguardo presentammo un emendamento che, per le solite ragioni di urgenza, venne purtroppo respinto.

Questo provvedimento recepisce una proposta di emendamento che minor fortuna aveva avuto in passato e si presenta con margini di tempo molto ristretti. Ritengo che la consultazione del Consiglio superiore per la pubblica istruzione e della commissione di esperti per i programmi di esame, a questo punto, rappresenterà un atto puramente formale.

Voglio rilevare, però, la settorialità di questo provvedimento e affermo che la preoccupazione che ci impedisce di dare il nostro consenso alla proposta di legge, e che di conseguenza ci fa stare su una posizione di astensione, deriva dal fatto che la proposta possa pregiudicare una riforma veramente organica ed unitaria, come noi proponiamo, per l'istruzione media e superiore.

La sperimentazione negli istituti professionali è stata istituita ormai da un anno e non mi risulta che sia in atto una convocazione della commissione di esperti per esaminare quello che è successo in questo lasso di tempo. Secondo il mio parere la suddetta commissione doveva andare a vedere *in loco* come veniva effettuata la sperimentazione. Noi vorremmo innanzi tutto che, a parte le consultazioni formali che verranno fatte su questo problema della maturità di arte applicata, così come viene chiamata con un termine che suscita qualche perplessità, l'organo consultivo del Ministero sia intanto investito del bilancio a metà sperimentazione. Sui risultati che gli organi consultivi registreranno, il Ministro informerà la Commissione e trarrà le

conclusioni, così come faremo noi in ordine ad una prospettiva più vasta, che non riguarda una riforma isolata, provvisoria e sperimentale del settore, ma investe tutta l'articolazione della scuola secondaria superiore.

Detto questo, non posso che confermare, se si giunge al voto, l'astensione del nostro gruppo su questo provvedimento.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Io apprezzo l'osservazione dell'onorevole Raicich e ritengo che la sostanza di essa meriti un consenso perché ritengo che sia giusto fare il punto di un'esperienza ed eventualmente renderla oggetto di una rapida discussione in sede parlamentare, se la Commissione è disposta a fare una cosa del genere. Vorrei però che questo non significasse occasione per rinviare o ritardare l'approntamento della riforma organica, anzi, vorrei approfittare di questa occasione per ribadire al Presidente la mia disponibilità ad avere con i membri di questa Commissione uno scambio di idee preventivo sulla riforma dell'istruzione secondaria, sulla base di quei documenti che ho avuto occasione di fornire ai commissari e che sono costituiti innanzitutto dal testo del convegno di Frascati, che rappresenta la soluzione radicale e che può indicare una ipotesi di lavoro a cui tendere ed inoltre dalla ipotesi articolata di un graduale sviluppo.

Quindi, nel piano che ho proposto alle associazioni interessate alla scuola e al Parlamento c'è una fase sperimentale, che non vuole essere una fase di provvedimenti ma lo avvio di un processo in fondo al quale si possano tirare le somme per stabilire se si può giungere alla scuola unitaria unicomprendiva o se invece si può far vivere un sistema più articolato fino a una conclusione da trarre dopo un periodo di sperimentazione. In fondo, dovremmo riuscire a stabilire quale è il momento della specializzazione professionale nell'iter scolastico. Questo è il vero punto interrogativo cui dobbiamo dare una risposta; allora l'idea dell'onorevole Raicich potrebbe essere utile anche a questo consuntivo. Vorrei dire che proprio per questo io mi sono permesso di proporre l'idea di un anno ponte, non perché non voglia affrontare subito il tema organico della riforma. Infatti, se avrò, in tempo utile, la possibilità di fare un consuntivo, la mia idea sarà quella di avviare attraverso un disegno di legge quadro una organica riforma dell'istruzione secondaria. Tale disegno di legge richiederà una discussione approfondita e contemporaneamente con-

verrà forse fare alcune cose che stanno nella logica di questo disegno di legge. Io prego lo onorevole Raicich di ricordarmi ciò alla ripresa dei lavori parlamentari perché io possa eventualmente dare queste disposizioni per fare il bilancio e poi trasferirlo in un dibattito parlamentare che dovrebbe collegarsi al dibattito generale dal quale vorrei ricavare le linee per poter tracciare la riforma della scuola.

GIOMO. Vorrei soltanto porre una domanda al Ministro. Quando fu emanata quella legge il Ministro del tempo istituì una commissione di esperti, i cui membri appartenevano ai partiti di maggioranza eccetto uno, l'onorevole Raicich del partito comunista italiano. Abbiamo presentato a suo tempo una interrogazione per conoscere i motivi per cui le altre parti della minoranza non sono state chiamate a comporre la commissione di esperti.

SANNA. I colleghi ricorderanno che noi, in occasione della discussione della legge 27 ottobre 1969, n. 754, fummo particolarmente critici ed esprimemmo voto contrario alla istituzione di corsi sperimentali negli istituti professionali, perché essa ci parve un modo per eludere il vero problema, che era quello della crisi degli sbocchi professionali. Ci sembrò inoltre che questo modo di affrontare il problema pregiudicasse anche le linee di una ipotizzabile riforma della scuola secondaria superiore, la quale si sarebbe conclusa con un allineamento a cinque anni di tutte le scuole secondarie di secondo grado e con una modifica dei programmi delle medesime, così come aveva annunciato varie volte l'onorevole Ferrari Aggradi, Ministro della pubblica istruzione del tempo.

Le nostre critiche non si sono affatto modificate. Però dobbiamo prendere atto, come avevamo previsto, che all'interno delle scuole, degli istituti professionali e degli istituti d'arte si è immediatamente diffusa una agitazione che il Ministro Misasi ricorderà certamente. Molti istituti d'arte, a Roma, a Ferrara, a Pisa sono entrati in agitazione dopo aver reclamato tutti l'istituzione dei corsi sperimentali, ritenendo discriminatorio il fatto di essere stati esclusi dalla sperimentazione. Questo provvedimento vuol proprio venire incontro ai giovani che si sentono discriminati e che invece hanno gli stessi diritti degli altri di accedere a un certo tipo di formazione professionale. Noi riteniamo che questo provve-

dimento non risolve completamente il problema, ma poiché siamo consci che rappresenta già un passo avanti per gli studenti degli istituti professionali e degli istituti d'arte, ci asterremo dalla votazione.

LOPERFIDO. Vorrei chiedere al Ministro il senso dell'accoglimento al Senato da parte del sottosegretario Elena Gatti di un ordine del giorno di parte comunista che sottolineava l'opportunità di portare, dal prossimo anno scolastico, tutti gli istituti professionali a cinque anni. Vorrei sapere se il Governo prevede anche uno stralcio della legge di riforma universitaria per gli istituti professionali fin dal prossimo anno scolastico.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Devo riconoscere che mi coglie un po' alla sprovvista e che non ho un ricordo preciso di quanto mi dice. Posso però dirle il mio pensiero in materia. La linea su cui intendiamo muoverci è quella del maggiore avvicinamento possibile tra i vari corsi. L'ideale sarebbe la parificazione, ma quanto meno dovremo raggiungere una certa uniformità, il che porterà evidentemente ad una revisione della durata di alcuni tipi di scuola secondaria. Non posso però dire (perché non lo so) se al termine di questo periodo di riesame (o di sperimentazione) si prenderanno come base i quattro anni o i cinque anni. Ad ogni modo mi sembra che l'accoglimento di quell'ordine del giorno sia perfettamente nella linea di questa nostra ipotesi di lavoro. Da questo, però, ad immaginare l'emanazione di una legge immediata per l'istruzione professionale ne corre molto e per due ragioni. La prima è una ragione di organicità, in quanto ritengo che questa materia vada affrontata nel suo insieme; mentre anticipare una soluzione per gli istituti professionali significherebbe trascurare la necessaria visione d'insieme. L'altra ragione è di carattere finanziario, in quanto è evidente che una legge del genere richiederebbe fondi ulteriori: e questo va ricollegato al discorso generale sul bilancio del ministero. Devo dire che in sede di redazione del bilancio 1971 ho dovuto sostenere una certa discussione per ottenere una congrua garanzia fin da questo esercizio per la copertura del piano quinquennale; ed in una certa misura ho avuto comprensione, nonostante le difficoltà di questo bilancio. Quindi l'accettazione dell'ordine del giorno era giustificata da quanto ho detto, anche se certo ancora non si può parlare dei tempi di attuazione.

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1970

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale, nel corso della quale il Ministro è già intervenuto.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, è sostituito dal seguente:

« Con effetto dall'anno scolastico 1969-70, in via sperimentale e sino alla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado, saranno istituiti, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere di una commissione di esperti, nominata e presieduta dal Ministro stesso, presso istituti professionali di Stato, corsi speciali intesi ad accentuare la componente culturale nel primo biennio professionale.

Parimenti ai fini di sperimentazione e sino alla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado, previo accertamento di idonee condizioni, saranno istituiti, con le modalità indicate nel comma precedente, in tutto il territorio nazionale presso istituti professionali di Stato, allo scopo di estendere la durata a cinque anni, corsi annuali o biennali o triennali atti a consentire ai giovani una formazione culturale e applicativa di livello di scuola secondaria di secondo grado quinquennale.

I corsi di cui al precedente comma possono essere istituiti anche presso sedi di istituti tecnici.

I corsi speciali da istituire ai sensi del primo comma del presente articolo non potranno superare il numero di 50; i corsi di cui ai precedenti commi secondo e terzo non potranno superare il numero di 350.

Sempre ai fini di sperimentazione, con effetto dall'anno scolastico 1970-71 e sino alla riforma dell'istruzione artistica nel quadro dell'istruzione secondaria superiore, saranno istituiti presso gli istituti statali d'arte che ne facciano richiesta, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione previo parere di una commissione di esperti nominata e presieduta dal Ministro stesso, corsi biennali che estendano la durata degli studi a cinque anni e consentano ai giovani una formazione cultu-

rale ed artistica di livello di scuola secondaria di secondo grado quinquennale.

I risultati della sperimentazione saranno valutati dalle commissioni di cui al primo e al quinto comma e le sue conclusioni saranno comunicate al Parlamento ».

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, è sostituito dal seguente:

« Con effetto dall'anno scolastico 1969-70, in via sperimentale e sino alla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado, saranno istituiti, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere di una commissione di esperti, nominata e presieduta dal Ministro stesso, presso istituti professionali di Stato, corsi speciali intesi ad accentuare la componente culturale nel primo biennio professionale.

Parimenti ai fini di sperimentazione e sino alla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado, previo accertamento di idonee condizioni, saranno istituiti, con le modalità indicate nel comma precedente, in tutto il territorio nazionale presso istituti professionali di Stato, allo scopo di estenderne la durata a cinque anni, corsi annuali o biennali o triennali atti a consentire ai giovani una formazione culturale e applicativa di livello di scuola secondaria di secondo grado quinquennale.

I corsi di cui al precedente comma possono essere istituiti anche presso sedi di istituti tecnici.

I corsi speciali da istituire ai sensi del primo comma del presente articolo non potranno superare il numero di 50; i corsi di cui ai precedenti commi secondo e terzo non potranno superare il numero di 350.

Sempre ai fini di sperimentazione, con effetto dall'anno scolastico 1970-71 e sino alla riforma dell'istruzione artistica nel quadro dell'istruzione secondaria superiore, saranno istituiti presso gli istituti statali d'arte che ne facciano richiesta, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione previo parere di una commissione di esperti nominata e presieduta dal Ministro stesso, corsi biennali che estendano la durata degli studi a cinque anni e

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1970

consentano ai giovani una formazione culturale ed artistica di livello di scuola secondaria di secondo grado quinquennale.

I risultati della sperimentazione saranno valutati dalle commissioni di cui al primo e al quinto comma e le sue conclusioni saranno comunicate al Parlamento ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

L'articolo 3 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, è sostituito dal seguente:

« Al termine dei corsi di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo 1, gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturità professionale equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo, e valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni nonché ai corsi di laurea universitari. Al decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1, sarà annessa una tabella che preciserà la validità dei titoli conseguiti presso gli istituti professionali che non abbiano corrispondente indirizzo nel settore dell'istruzione tecnica, ai fini della indicata ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni, nonché a corsi di laurea universitaria.

Al termine dei corsi di cui al quinto comma dell'articolo 1 gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturità d'arte applicata valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni e ai corsi di laurea universitari ».

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

Al termine dei corsi di cui al quinto comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, quale risulta modificato dal precedente articolo 1, gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturità d'arte applicata valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni a norma di

quanto disposto dall'articolo 3 della citata legge n. 754 del 1969, e ai corsi di laurea universitari ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

L'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, è sostituito dal seguente:

« Gli orari ed i programmi orientativi di insegnamento e di esame dei corsi previsti dai commi secondo, terzo e quinto del precedente articolo 1, nonché le modalità di svolgimento degli esami di cui al precedente articolo 3 saranno stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio superiore per la pubblica istruzione e il Consiglio superiore delle antichità e belle arti e le commissioni di cui ai commi primo e quinto dello stesso articolo 1, e potranno essere via via modificati sulla base dei risultati della sperimentazione ».

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

A modifica e integrazione di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, gli orari ed i programmi orientativi di insegnamento e di esame dei corsi previsti dai commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 1 della legge stessa, quale risulta modificato dall'articolo 1 della presente legge, nonché le modalità di svolgimento degli esami di cui al precedente articolo 2 saranno stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio superiore della pubblica istruzione e il Consiglio superiore delle antichità e belle arti e le commissioni di cui ai commi primo e quinto dello stesso articolo 1 della citata legge n. 754 del 1969 modificato come sopra detto, e potranno essere via via modificati sulla base dei risultati della sperimentazione.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1970

Agli articoli 4 e 5 non sono state apportate variazioni.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

Presso gli istituti d'arte in cui nell'anno scolastico 1969-70 e negli anni scolastici precedenti abbia funzionato il primo anno dei corsi biennali di perfezionamento o dei corsi superiori di magistero o dei corsi superiori d'arte applicata o di disegno industriale a norma del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e del regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, verrà istituito nell'anno scolastico 1970-71 il secondo anno dei corsi previsti dal quinto comma dell'articolo 1. Ad esso verranno ammessi gli alunni che abbiano frequentato con esito positivo il primo anno dei corsi di cui sopra.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

Presso gli istituti d'arte in cui nell'anno scolastico 1969-70 e negli anni scolastici precedenti abbia funzionato il primo anno dei corsi biennali di perfezionamento o dei corsi superiori di magistero o dei corsi superiori d'arte applicata o di disegno industriale a norma del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e del regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, verrà istituito nell'anno scolastico 1970-71 il secondo anno dei corsi previsti dal quinto comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, quale risulta modificato dall'articolo 1 della presente legge. Ad esso verranno ammessi gli alunni che abbiano frequentato con esito positivo il primo anno dei corsi di cui sopra.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

Limitatamente all'anno scolastico 1969-1970 saranno ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge, da effettuarsi entro il 30 settembre 1970, gli alunni che abbiano frequentato il secondo anno dei corsi biennali di

perfezionamento o dei corsi superiori di magistero o dei corsi d'arte applicata o di disegno industriale a norma del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e del regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, o che abbiano ottenuto la iscrizione al terzo anno della Accademia di belle arti e siano in possesso del diploma di istituto d'arte.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 7.

Limitatamente all'anno scolastico 1969-1970 saranno ammessi a sostenere l'esame di Stato previsto dall'articolo 2 della presente legge, da effettuarsi entro il 30 settembre 1970, gli alunni che abbiano frequentato il secondo anno dei corsi biennali di perfezionamento o dei corsi superiori di magistero o dei corsi d'arte applicata o di disegno industriale a norma del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e del regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, o che abbiano ottenuto l'iscrizione al terzo anno dell'Accademia di belle arti e siano in possesso del diploma di istituto d'arte.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

Data l'ora, sospendo la seduta, che sarà ripresa domattina alle 9.

La seduta, sospesa alle 20,30 di lunedì 7, riprende alle 9 di martedì 8 settembre 1970.

PRESIDENTE. Informo i colleghi che la V Commissione ha ritenuto che nulla osti, dal punto di vista finanziario, all'approvazione della proposta di legge con le modifiche apportate dalla Commissione del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

L'articolo 9 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, è sostituito dal seguente:

« Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti normali di bilancio e con quelli stabiliti per effetto della legge 31 ottobre 1966, n. 942, nei capitoli 2004, 2005, 2007, 2032, 2033, 2035, 2037, 2082, 2103, 2106, 2108 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione ».

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 SETTEMBRE 1970

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

L'articolo 9 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, è sostituito dal seguente:

« Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti normali di bilancio e con quelli stabiliti per effetto della legge 31 ottobre 1966, n. 942, nei capitoli 2004, 2005, 2007, 2032, 2033, 2035, 2037, 2082, 2103, 2106, 2108 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione ».

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 2076-B esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge:

BADALONI MARIA ed altri: « Estensione agli istituti d'arte della legge 27 ottobre 1969, n. 754, concernente la sperimentazione negli

istituti professionali » (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2076-B):

Presenti	25
Votanti	13
Astenuti	12
Maggioranza	7
Voti favorevoli	13
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bardotti, Buzzi, Calvetti, Caiazza, Elkan, Fusaro, Giordano Alessandro, Foschi, Storchi, Racchetti, Rognoni, Romanato, Spitella.

Si sono astenuti i deputati:

Bini, Giannantoni, Giomo, Giudiceandrea, Granata, Levi Arian Giorgina, Loperfido, Mattalia, Pascariello, Raicich, Sanna, Tedeschi.

La seduta termina alle 10 di martedì 8 settembre 1970.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO